

987 - 3 DIC. 2007 *ly*

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)".



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

VISTO l'art. 11 della l.r. 20 novembre 2001, n. 25 che prevede la presentazione al Consiglio Regionale, contestualmente alla proposta di legge regionale concernente il bilancio annuale e pluriennale, della proposta di legge finanziaria regionale;

VISTA la relazione dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

TENUTO CONTO che è stata esperita la procedura di concertazione;

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare e di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)", composta da n. 56 articoli e corredata di una relazione che forma parte integrante della presente deliberazione. *ly*

LAZIO

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo





ALLEG. alla DELIB. N. 987 *ly*
- 3 DIC. 2007
DEL

REGIONE LAZIO

Assessorato Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione

Proposta di legge regionale:

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, l.r. 20
novembre 2001, n. 25)



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



**“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008
(art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)”**

TITOLO I

Disposizioni per il controllo e la razionalizzazione della spesa

Art. 1

(Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario)

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato per l’esercizio 2008 in termini di competenza e cassa nell’importo di Euro 3.710.040.411,12 per interventi finalizzati agli investimenti ai sensi dell’art. 45 della l.r. 20 novembre 2001, n. 25. Le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2008.

2. Il livello di ricorso al mercato di cui al precedente comma 1, si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.

Art. 2

(Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Relativamente all’anno finanziario 2008 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegato quadro “A”.

Art. 3


(Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata)

1. Alle determine di impegno concernenti l’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all’individuazione delle entrate corrispondenti e del loro accertamento da parte della Regione.

2. Il pagamento relativo ai fondi a destinazione vincolata di cui al comma 1 è subordinato all’avvenuto incasso dei fondi stessi, fatti salvi i programmi comunitari e specifiche deroghe stabilite con Delibera della Giunta regionale in relazione a motivate esigenze di necessità ed urgenza.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 4
(Interventi a sostegno di una finanza etica)

1. La Regione promuove e sperimenta la finanza etica, intesa come attività di gestione e reperimento dei flussi finanziari coerente con i seguenti principi:

- a) selezione degli investimenti secondo criteri qualificanti da un punto di vista sociale e ambientale;
- b) trasparenza nell'uso delle risorse finanziarie;
- c) partecipazione dei cittadini nelle scelte di investimento;
- d) coinvolgimento di operatori finanziari responsabili.

2. Nella selezione degli investimenti la Regione:

- a) ritiene qualificanti i progetti che promuovono lo sviluppo umano, che favoriscono la coesione sociale, che sostengono l'ambiente e la qualità della vita e che mirano ad uno sviluppo locale eco-compatibile ed equo e che si caratterizzano per coerenza con le indicazioni programmatiche della Regione quanto ai criteri di intervento, per impatto occupazionale positivo, per sostenibilità finanziaria ed economica e capacità di attivazione e attrazione di altre risorse finanziarie, per un partenariato con il terzo settore e per lo sviluppo della cooperazione interistituzionale;
- b) non ritiene ammissibili quelle attività che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, come la produzione e il commercio di armi, le produzioni lesive della salute e dell'ambiente, le attività che si fondano sullo sfruttamento dei minori, delle donne, dei migranti o sulla repressione delle libertà civili.

3. Nell'uso delle risorse finanziarie la Regione garantisce la massima trasparenza secondo il principio di tracciabilità consistente nella possibilità per il cittadino di verificare l'effettiva destinazione delle risorse stesse all'obiettivo annunciato, il grado di raggiungimento dello stesso e gli eventuali scostamenti.


4. Nelle operazioni finanziarie è assicurata la massima partecipazione dei cittadini. A tal fine rivestono particolare importanza i seguenti momenti:

- a) il ciclo di previsione del bilancio, secondo quanto già stabilito dalle norme in materia;
- b) la sottoscrizione di eventuali titoli obbligazionari etici emessi dalla Regione;
- c) la fase di valutazione dei risultati conseguiti.

5. Sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle iniziative economiche operatori finanziari selezionati, in via preferenziale, secondo un profilo di responsabilità sociale e ambientale coerente con le finalità enunciate al comma 2 lettera a) essendo esclusi, in ogni caso, gli operatori che finanziano i settori economici di cui allo stesso comma, lettera b). La valutazione di tale profilo di responsabilità sociale e ambientale è effettuata sulla base di tutte le fonti di dati istituzionali.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 5
**(Modifiche all'articolo 5 della l.r. n. 28/2006,
relativo all'uso di strumenti finanziari derivati)**

1. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 11, della legge regionale n. 28/2006 relativa alla possibilità che la Giunta regionale ricorra all'uso di strumenti derivati nelle operazioni finanziarie, è sospesa fino a nuova determinazione del Consiglio regionale.

Art. 6
(Limiti agli impegni di spesa)

1. Al fine di concorrere al contenimento ed al controllo della spesa regionale, la facoltà di impegnare per il 2008 è pienamente esercitata nel caso delle spese fisse o aventi natura obbligatoria, degli stipendi e delle competenze accessorie del personale, degli interessi, dei trasferimenti connessi al funzionamento degli enti sub-regionali, delle spese per l'attuazione di programmi comunitari, delle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, delle spese connesse ad interventi per calamità naturali, delle spese inderogabili concernenti il trasporto pubblico, il sociale, la sanità, l'istruzione, delle annualità relative ai limiti d'impegno, delle rate di ammortamento dei mutui e delle spese finalizzate da apposita norma legislativa.

2. Con decreto del Presidente della Regione si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma 1, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio.

3. Per le restanti spese, la facoltà di impegnare è consentita nel limite del 75 per cento dello stanziamento annuo.

4. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 3, su motivata proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di bilancio.

Art. 7
(Copertura disavanzo sanitario)

1. Al fine di assicurare la copertura del disavanzo sanitario 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è istituito, nell'ambito dell'U.P.B. H31, un apposito capitolo denominato "Copertura disavanzo sanitario 2007", con uno stanziamento, per l'anno 2008, pari ad Euro 310.000.000,00.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche)

1. All'articolo 17 della l.r. 25/2001 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 9, dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: “Relativamente alla spesa, i capitoli sono raggruppati con riferimento alla Presidenza della Regione e agli assessorati competenti. Nel documento tecnico la rappresentazione delle unità previsionali di base e dei corrispondenti capitoli è integrata, inoltre, dallo stanziamento relativo all'anno precedente a valori correnti e dalle variazioni che si intendono apportare.”;
- b) al comma 9 bis, dopo le parole: “al riparto in capitoli”, sono inserite le seguenti: “e al relativo raggruppamento con riferimento alla Presidenza della Regione e ai singoli assessorati”;
- c) al comma 9 ter il primo periodo è soppresso.

2. Dopo l'articolo 63 della l.r. 25/2001 è inserito il seguente:

“Art. 63 bis
(Relazioni periodiche sui conti di cassa)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al bilancio, entro il mese di febbraio di ogni anno, approva e trasmette alla commissione consiliare competente in materia, una relazione sulla stima del fabbisogno della Regione per l'anno in corso, sulla base delle previsioni di cassa, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, ponendo a raffronto i relativi dati con i risultati riscontrati nell'esercizio finanziario precedente.

2. La Giunta regionale, inoltre, su proposta dell'assessore al bilancio, entro i mesi di maggio, agosto e novembre di ogni anno, approva e trasmette alla commissione consiliare competente in materia, una relazione sull'andamento della gestione di cassa del bilancio regionale relativo, rispettivamente, al primo, al secondo e al terzo trimestre dell'anno in corso, con conseguente aggiornamento della stima annuale.

3. Nelle relazioni indicate ai commi 1 e 2 sono contenute anche informazioni concernenti le agenzie regionali e gli enti dipendenti dalla Regione, i quali, a tale fine, sono tenuti a trasmettere all'assessore al bilancio, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ogni anno, le previsioni e i dati periodici relativi alla gestione di cassa dei propri bilanci.

Art. 9

(Banca dati dei bilanci comunali)

1. La Regione promuove il raccordo con le autonomie locali al fine di configurare il territorio regionale come una federazione di città e di territori, in armonia con quanto



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



previsto dal Titolo V della Costituzione, nonché di sviluppare politiche integrate che valorizzino e rendano coeso e coerente il sistema regionale e locale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione avvia una collaborazione con l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e con l'Associazione regionale delle autonomie locali del Lazio (ARALL) tesa, oltre che allo studio dello sviluppo del territorio e dei suoi rapporti con le politiche di finanza pubblica dei diversi livelli di governo riconosciuti dalla Costituzione, alla realizzazione di un modello statistico e di una banca dati dei bilanci comunali in grado di individuare i diversi livelli di ricchezza e la relativa distribuzione sul territorio regionale.

3. Con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di affari istituzionali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le condizioni per la collaborazione tra la Regione, l'IFEL e l'ARALL.

4. Alla realizzazione dell'iniziativa di cui al presente articolo provvede l'assessorato regionale competente in materia di bilancio di concerto con l'assessorato competente in materia di affari istituzionali, con il supporto dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A..

5. Agli oneri, di cui al presente articolo, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. C11, di un apposito capitolo denominato "Finanza locale e bilancio consolidato della P.A. regionale", con uno stanziamento, per il biennio 2008-2009, pari ad Euro 50.000,00.

Art. 10


(Valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale)

1. In considerazione dell'attuale situazione debitoria della Regione e dell'esigenza di reperire risorse per la copertura dei disavanzi sanitari nonché al fine del necessario coordinamento delle competenze in materia di patrimonio immobiliare della Regione e degli enti pubblici da essa dipendenti, la Regione promuove ogni iniziativa idonea ai fini della piena valorizzazione del suddetto patrimonio, anche sulla base della ricognizione già effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006) nonché in ordine alle ulteriori misure già intraprese ai sensi della suddetta norma.

2. La Giunta regionale, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, adotta, sentito il parere delle commissioni consiliari competenti, il piano definitivo di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e degli enti pubblici da essa dipendenti.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 11

(Norme relative alle aziende integrate ospedaliero-universitarie)

1. La completa integrazione tra l'attività didattica e di ricerca delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università degli studi di Roma "La Sapienza" e "Tor Vergata" e l'attività assistenziale si realizza, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'articolo 6 della Legge 30 novembre 1998, n. 419) e tenuto conto che il periodo transitorio di quattro anni previsto dallo stesso articolo 2, comma 2, è decorso, mediante le seguenti aziende integrate ospedaliero-universitarie, dotate di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico:

- a) azienda integrata ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I;
- b) azienda integrata ospedaliero-universitaria Sant'Andrea;
- c) azienda integrata ospedaliero-universitaria Tor Vergata.

2. Alle aziende di cui al comma 1 si applica, per quanto compatibile con la disciplina prevista dal suddetto d.lgs. 517/1999 e per quanto non previsto nei protocolli d'intesa di cui al comma 3, la disciplina dettata per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere del Lazio e, in particolare, quella contenuta nella legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche.

3. Il Presidente della Regione e i rettori delle Università di Roma "La Sapienza" e "Tor Vergata", entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipulano nuovi protocolli d'intesa per la disciplina dell'attività assistenziale necessaria ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali delle università nonché i criteri per la definizione dell'assetto istituzionale e organizzativo delle aziende di cui al comma 1, nel rispetto dei principi contenuti nel d.lgs. 517/1999.

Art. 12


(Disposizioni in materia di decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie, degli IRCCS e dei Policlinici universitari)

1. La non ottemperanza agli adempimenti previsti dall'Intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché agli adempimenti previsti dal piano di rientro sottoscritto il 28 febbraio 2007 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 6 marzo 2007, n. 143, costituisce grave motivo, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione della aziende unità sanitarie locali e delle



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



aziende ospedaliere) e successive modifiche, ai fini della decadenza dall'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie, degli IRCCS e dei policlinici universitari.

2. La decadenza di cui al comma 1 è dichiarata dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata trascorsi sessanta giorni dalla contestazione formale ad adempiere senza che il direttore generale abbia provveduto.

TITOLO II

Disposizioni in materia di coesione sociale e contrasto alla povertà

Art. 13

(Norma in materia di equo accesso a servizi e prestazioni con tariffazione differenziata)

1. La Regione, al fine di uniformare in modo equitativo i criteri di erogazione delle prestazioni o dei servizi sociali, socio-sanitari o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o, comunque, collegati, nella misura o nel costo, a determinate situazioni economiche, o per quelle prestazioni per le quali, comunque, vige una tariffazione differenziata sulla base delle condizioni economiche dei richiedenti, adotta come criterio principale di selezione l'ISEE (Indicatore Situazione Economia Equivalente), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche, e dai relativi regolamenti attuativi.

2. L'ISEE è, altresì adottata, quale criterio principale per selezionare i beneficiari finali di prestazioni, servizi o per stabilire l'entità della loro compartecipazione alla prestazione, per l'erogazione, da parte dei comuni o di altri enti pubblici regionali, di fondi regionali ai cittadini.

3. L'adozione di una particolare determinazione dell'ISEE o l'esclusione della medesima, in specifici provvedimenti della Regione, dei comuni o degli altri enti pubblici territoriali, quali enti erogatori di fondi regionali, è ammessa purché adeguatamente motivata nei provvedimenti stessi.


Art. 14

(Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali, presenta al Consiglio regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge di riordino della normativa in materia di servizi socio-assistenziali e, in particolare, della legge regionale 9



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche, tesa al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) realizzare un sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, di seguito denominato "sistema integrato regionale" con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, finalizzato alla integrazione degli interventi e dei servizi sociali, sanitari, educativi e dell'immigrazione anche attraverso l'istituzione di un fondo socio-sanitario, nonché al raccordo con le politiche attive del lavoro e le politiche abitative;
- b) garantire livelli essenziali di prestazioni sociali su tutto il territorio regionale;
- c) garantire interventi e servizi sociali orientati ai bisogni dei singoli e volti ad assicurare pari opportunità, anche di genere, ed inclusione sociale;
- d) prevenire, ridurre e rimuovere le cause di rischio, emarginazione, disagio e di discriminazione in tutte le loro forme anche sessuali, di identità di genere e di orientamento sessuale;
- e) valorizzare le reti sociali e familiari nonché le risorse degli individui attraverso interventi personalizzati e domiciliari;
- f) favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà nelle politiche sociali valorizzando le risorse territoriali locali;
- g) favorire la cooperazione tra i diversi soggetti delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, nonché il confronto come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali e del terzo settore;
- h) garantire la qualità degli interventi sociali improntati a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza e soddisfazione degli utenti;
- i) favorire l'integrazione e l'inclusione sociale nelle politiche migratorie;
- l) promuovere la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili.

2. L'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato regionale è garantito prioritariamente ai soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria per cui si rendono necessari interventi assistenziali.


3. Le risorse complessive aventi finalità sociale, ad esclusione di quelle a specifica destinazione dello Stato, sono prioritariamente destinate al sistema integrato regionale.

Art. 15

(Interventi finalizzati alla lotta della povertà e dell'esclusione sociale ed azioni a sostegno delle persone anziane in difficoltà)



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



1. La Regione al fine di contrastare la povertà e l'esclusione sociale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali, di concerto con l'assessore competente in materia di sanità, adotta, sentita la commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano finalizzato alla lotta della povertà e dell'esclusione sociale ed azioni a sostegno delle persone anziane in difficoltà che definisce i criteri di priorità per l'accesso ai fondi di cui al comma 3, tenendo conto delle situazioni dei soggetti in condizioni di povertà, con totale o parziale incapacità di provvedere alle proprie esigenze.

2. Il piano di cui al comma 1, prevede in particolare misure a sostegno delle persone anziane, tese a favorire il mantenimento dell'autonomia individuale e la permanenza nella propria casa e nel proprio contesto di vita il più a lungo possibile, nonché la realizzazione di una rete integrata territoriale di servizi per anziani attraverso i seguenti interventi:

- a) sviluppo di un sistema regionale di centri diurni per anziani fragili, che preveda la mappatura dei centri esistenti, l'individuazione di standard qualitativi e quantitativi relativi ai luoghi dove vengono realizzati, alle attività proposte, ai servizi di integrazione e socializzazione offerti, alla capacità di fare rete con realtà territoriali e di stimolare forme di volontariato;
- b) attivazione di servizi di sollievo presso le strutture residenziali per anziani di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali), con priorità a quelle a diretta gestione da parte degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- c) individuazione di forme di rilevazione e di coordinamento per la rete delle strutture residenziali presso le quali sia possibile attivare il servizio, prevedendo altresì la costituzione di poli territoriali per la prevenzione e il contrasto dell'insorgenza di specifiche patologie connesse alla senescenza;
- d) rafforzamento delle attività di assistenza domiciliare integrata e di dimissioni protette che prevedano forme concrete e reali di integrazione tra ambito sanitario e ambito socio-assistenziale, stabilendo modalità costanti di interazione con le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per anziani e l'opportuno coinvolgimento dell'associazionismo e del volontariato promosso dai familiari delle persone anziane;
- e) incremento delle attività di formazione ed aggiornamento degli operatori nell'ottica della facilitazione di una reale integrazione degli ambiti socio-assistenziale e sanitario;
- f) definizione di percorsi di formazione e tutoraggio alle famiglie nella gestione degli anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, prevedendo anche la costituzione di gruppi di mutuo aiuto e la costituzione, nei diversi ambiti provinciali, di reti territoriali per il sostegno e lo sviluppo dell'associazionismo familiare;
- g) sviluppo di un servizio regionale di informazione e di prevenzione socio-sanitaria dell'isolamento sociale finalizzato al monitoraggio attivo degli anziani ultrasessantacinquenni nei territori individuati;



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



- h) promozione e sostegno di forme residenziali alternative di tipo familiare e interventi di sostegno economico per gli anziani non autosufficienti e le famiglie per il mantenimento nel proprio domicilio;
- i) interventi di socializzazione e azioni di facilitazione nell'accesso ai servizi e miglioramento del rapporto dell'anziano con l'ambiente sociale.

3. Al fine di promuovere un'adeguata partecipazione del mondo degli anziani e delle realtà associative operanti in tale ambito alla definizione delle politiche regionali di settore, il Presidente della Regione convoca, entro il 31 marzo 2008, una conferenza straordinaria denominata "Stati generali degli anziani del Lazio" con le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. H41, di un apposito capitolo denominato "Interventi finalizzati alla lotta della povertà e dell'esclusione sociale ed azioni a sostegno delle persone anziane in difficoltà", con uno per stanziamento pari ad Euro 15.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010.

5. Nelle more dell'adozione del piano di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2008, una quota non superiore al 30 per cento dello stanziamento di cui al comma 4 viene destinata all'attuazione di interventi in favore dei soggetti indicati al comma 2, articolato per ambiti provinciali.

Art. 16

(Fondo per gli interventi volti ad affrontare i bisogni formativi e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità)

1. Nell'ambito delle politiche a favore della disabilità, è istituito il "Fondo per gli interventi volti ad affrontare i bisogni formativi e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", di seguito denominato fondo.

2. La Regione, mediante il fondo, garantisce e sostiene l'attivazione di interventi per promuovere ed avviare nuovi progetti e per sostenere quelli già avviati.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di gestione del fondo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. F11, di un apposito capitolo denominato "Fondo per gli interventi volti ad affrontare i bisogni formativi e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010, pari ad Euro 1.000.000,00.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Art. 17

(Modifiche alla legge regionale 5 Luglio 2001, n. 15 “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale” e successive modifiche)

1. All’articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, dopo le parole: “nel proprio territorio,” sono inserite le seguenti: “assume direttamente iniziative e”.
2. L’articolo 2, della l.r.15/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 2
(Interventi)

1. Rientrano negli interventi di cui all’articolo 1:
 - a) programmi di attività, finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l’illegalità e a favorire l’integrazione sociale;
 - b) progetti di investimenti, finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree degradate, per l’acquisto e l’installazione di strumenti ed attrezzature per la sicurezza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni;
 - c) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell’ambito dell’attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio.”.


3. L’articolo 3 della l.r. 15/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 3
(Soggetti beneficiari dei finanziamenti e iniziative dirette della Regione)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 sono beneficiari dei finanziamenti di cui alla presente legge:
 - a) i comuni, singoli o associati, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati rientranti nelle tipologie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 5, relativamente agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
 - b) gli enti locali, che possono amministrare direttamente i beni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti negli albi o registri regionali previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Una quota non superiore al 20 per cento dello stanziamento previsto per gli interventi di cui all’articolo 2 può essere utilizzata per programmi o progetti di rilevanza regionale realizzati dalla Regione direttamente o per il tramite dell’Osservatorio di cui all’articolo 8.”.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



4. L'articolo 4 della l.r. 15/2001 è abrogato.
5. L'articolo 5 della l.r. 15/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 5
(Indirizzi per la concessione dei finanziamenti)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio regionale di previsione, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti gli indirizzi per la concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge concernenti, in particolare:

- a) gli ambiti territoriali e tematici che necessitano di interventi prioritari;
- b) i criteri per la predisposizione di bandi pubblici contenenti modalità e termini per l'elaborazione dei programmi e dei progetti e per la presentazione delle richieste di finanziamento;
- c) i criteri per la valutazione, da parte di una commissione tecnica, costituita con decreto del Presidente della Regione, dei programmi e dei progetti e per la predisposizione delle relative graduatorie;
- d) le quote massime ammesse al finanziamento.”.

6. Gli articoli 6 e 7 della l.r. 15/2001 sono abrogati.

7. All'articolo 10 della l.r. 15/2001:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:


“1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i seguenti capitoli:

- a) Cap. R45504 denominato “Finanziamenti regionali per attività in materia di sicurezza integrata – parte corrente” con uno stanziamento, per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, pari a Euro 5.000.000,00;
 - b) Cap. R46501 denominato “Finanziamenti regionali dei progetti di intervento per la Sicurezza Integrata – parte in conto capitale” con uno stanziamento, per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 pari a Euro 5.000.000,00;
 - c) Cap. R45520. “Spese connesse al finanziamento e alle attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 8” con uno stanziamento, per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, pari a Euro 500.000,00”.
- b) il comma 2 è abrogato.

8. Il capitolo R45501 “Progetti per la Sicurezza Urbana” è annullato e il capitolo R45516 “Spese per interventi diretti alla promozione della Sicurezza - art. 9, l.r. n. 10 del 17 febbraio 2005”, rimane iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui e per l'assolvimento delle obbligazioni assunte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 18

**(Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27
relativo alle "Misure a sostegno dei giovani")**

1. All'articolo 41 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, alla lettera b) al comma 1 dopo le parole: "giorno successivo" sono inserite le seguenti: "nonché uno sconto pari al 10 per cento sugli abbonamenti mensili e annuali inerenti il servizio di trasporto pubblico regionale".

Art. 19

(Interventi in favore delle pari opportunità)

1. In occasione del centenario della giornata dedicata alle donne, in ricordo delle 129 operaie morte nell'incendio dell'industria tessile Cotton di New York mentre protestavano per le proibitive condizioni di lavoro, la Regione Lazio promuove una campagna di sensibilizzazione rivolta alle donne lavoratrici, disoccupate, precarie e pensionate del territorio regionale. Tale campagna verrà attuata anche attraverso la lotta ad ogni forma di discriminazione, l'adozione di una strategia per l'inclusione sociale, l'organizzazione di mostre, convegni e giornate di studio, nonché attraverso la produzione di opuscoli e di una comunicazione radiofonica e televisiva.

2. Gli oneri del presente articolo gravano sullo stanziamento del capitolo F31529.

Art. 20

**(Misure per lo sviluppo di una rete territoriale di servizi in
favore di persone non vedenti e pluriminorate)**

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8 (Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi) e ai fini della realizzazione delle iniziative di cui alla legge 28 agosto 1997 n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati):


- a) promuove una migliore qualità della vita delle persone non vedenti e pluriminorate attraverso lo sviluppo di una rete integrata territoriale di servizi a carattere residenziale e diurno;
- b) contribuisce al completamento dei lavori di adeguamento funzionale delle sedi di servizio dell'IPAB "Centro regionale S. Alessio e Margherita di Savoia per i Ciechi" e all'acquisizione di idonee sedi sul territorio regionale.

2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano per la parte corrente sullo stanziamento del capitolo H41504 per Euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e per la parte capitale sullo stanziamento del capitolo H42518 per Euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Art. 21

**(Sostegno al processo di riforma delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza)**

1. Al fine di sostenere il processo di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) operanti a livello regionale, in armonia con i principi contenuti nella legge 8 novembre 2000, n. 328 e nel decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, è istituito, nell'ambito dell'U.P.B. R41, un apposito capitolo, da inserire nell'Elenco n. 2 allegato al bilancio, denominato "Iniziativa a sostegno dell'azione di riforma delle IPAB", con uno stanziamento, per l'anno 2008, di Euro 1.000.000,00.

Art. 22

(Misure per la stabilizzazione occupazionale)

1. Al fine della razionalizzazione della spesa e di rafforzamento delle risorse umane, la Regione, le Agenzie regionali e gli Enti Pubblici dipendenti di cui all'articolo 55 dello Statuto regionale, ad eccezione di quelli al cui personale si applica il contratto collettivo di lavoro del comparto sanità, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) procedono, con le modalità di cui al richiamato comma 558, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 1 gennaio 2007, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

2. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

3. Ai fini del conseguimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 558, della legge 296/2006, l'attività prestata nei cantieri scuola e lavoro attivati dai soggetti di cui alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione), è equiparata all'esperienza lavorativa maturata dal personale con contratto a tempo determinato.

4. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di politiche attive per il lavoro, dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere avviati nuovi progetti di cantieri scuola lavoro di cui alla legge regionale 29/1996.

5. Gli oneri finanziari derivanti dalla applicazione del presente articolo gravano sullo stanziamento del capitolo F31512.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marruzzo



TITOLO III
***Disposizioni in materia di lotta ai cambiamenti
climatici e tutela del paesaggio***

Art. 23

**(Iniziative per l'attuazione del Protocollo di Kyoto. Modifiche alla legge regionale
8 novembre 2004, n. 15, concernente "Disposizioni per favorire l'impiego di
energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici")**

1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni del protocollo di Kyoto e della normativa statale di recepimento, la Regione adotta le iniziative di cui al presente articolo ed assicura, nella predisposizione degli atti di programmazione di propria competenza, il rispetto degli obiettivi della richiamata normativa nonché degli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e della relativa tempistica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono istituiti, senza oneri aggiuntivi:

- a) la Cabina interassessorile per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, che opera presso l'assessorato competente in materia di ambiente e coordina ed indirizza l'azione amministrativa regionale al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1; con decreto del Presidente della Regione sono stabilite la composizione nonché le modalità di funzionamento e di organizzazione della Cabina;
- b) presso la direzione regionale competente in materia di ambiente, l'inventario regionale delle sorgenti di emissioni di gas a effetto serra, per la definizione del quadro conoscitivo delle emissioni di gas climalteranti e dell'assorbimento di CO₂, organizzato secondo le metodiche definite dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, nonché il registro regionale per la riduzione volontaria delle emissioni di gas a effetto serra, il quale contabilizza le riduzioni compiute sul territorio regionale ad opera dei gestori di impianti inquinanti, sia pubblici che privati; la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'organizzazione dell'inventario nonché il funzionamento del registro;
- c) lo Sportello Kyoto, quale strumento di supporto per gli enti pubblici e per il sistema produttivo regionale nell'applicazione delle politiche di riduzione e di risparmio energetico e nella gestione del carbon trading nonché di sensibilizzazione ed informazione al pubblico sulle strategie regionali di attuazione del protocollo di Kyoto; nelle more della costituzione del consorzio denominato Agenzia regionale per le energie intelligenti previsto dall'articolo 36 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006), la gestione dello Sportello Kyoto è affidata all'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., nell'ambito delle attività previste e disciplinate dall'articolo 24, commi 2, 7 e 8, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999).



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Handwritten signature of Pietro Marrazzo in black ink.



3. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche:

- a) non necessitano di titolo abilitativi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le installazioni effettuate da installatori qualificati:
- 1) di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 30 m² e di pompe di calore destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi;
 - 2) di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 kWp per unità abitativa, fino a un massimo di 20 kWp per stabile condominiale;
 - 3) di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 kWp negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi;
 - 4) di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0.5 MW termici;
- b) sono sottoposte a denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22 del d.p.r. 380/2001, le installazioni di pannelli solari termici di sviluppo superiore a 30 metri quadrati, destinati esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati esistenti e negli spazi liberi annessi, sempre che non comportino modifiche dei volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico della Regione e degli enti locali, dal 1° gennaio 2009 utilizzano esclusivamente lampade ad alta efficienza e riducono, entro il 2012, i consumi energetici del 20 per cento rispetto ai consumi effettuati nell'anno di entrata in vigore della presente legge.


5. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 2004, n. 15 (Disposizioni per favorire l'impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici) è sostituito dal seguente: "1. I comuni provvedono a quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, entro il 30 aprile 2008."

6. L'adempimento da parte dei comuni degli obblighi previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2 della l.r. 15/2004 entro il termine indicato dall'articolo 3 della stessa legge come modificato dalla presente legge, costituisce titolo preferenziale nella assegnazione dei fondi destinati alla diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica di cui al POR Competitività 2007 – 2013.


Art. 24

(Documento per la Sostenibilità Ambientale della Programmazione Economica)

1. La Regione Lazio elabora il "Documento per la Sostenibilità Ambientale della Programmazione Economica" (DOSAPE), utilizzando le informazioni provenienti dai



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



principali conti ambientali oggi esistenti (Conti dei flussi in materia, NAMEA, SERIEE, Conti Patrimoniali delle Risorse Naturali).

2. Il documento DOSAPE, la cui redazione sarà coordinata dall'assessorato al bilancio in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente, costituisce parte integrante del bilancio sociale di cui all'art. 44 della l.r. 28 dicembre 2006, n. 27 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007".

Art. 25

(Modifiche alla legge regionale del 3 agosto 2001, n. 18 in materia di inquinamento acustico)

1. All'articolo 23 della l.r. 18/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Agli oneri derivanti dalle attività di classificazione acustica e monitoraggio nonché dagli interventi di risanamento acustico si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nell'ambito dell'U.P.B. E34 denominato: "Contributi in conto capitale per la classificazione acustica del territorio, per il monitoraggio e per gli interventi di risanamento", con uno stanziamento, per l'anno 2008, pari ad Euro 500.000,00.";
 - b) il comma 3 è abrogato.
2. I capitoli E33510 ed E33511 per l'esercizio finanziario 2008 restano in bilancio per la sola gestione dei residui e degli impegni assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 18/2001 le parole: "entro la data del 31 maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2009".


Art. 26

(Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, concernente "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico", e successive modifiche)

1. All'articolo 7 della l.r. 24/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5, le parole: "all'intubazione" e "è ammessa l'intubazione" sono sostituite dalle seguenti: "all'intubamento" e "è ammesso l'intubamento";
 - b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Ferma restando l'autorizzazione di cui al comma 5, è altresì ammesso, esclusivamente per motivi igienico sanitari, l'intubamento di corsi d'acqua limitatamente a tratti adiacenti o interni a strutture ospedaliere.";
 - c) dopo il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 24/1998, è inserito il seguente:
"6 bis. Fermo restando il vincolo paesistico dei 150 metri per ciascuna sponda o piede dell'argine, le prescrizioni di inedificabilità nella fascia di rispetto non si applicano ai corsi d'acqua intubati ai sensi del comma 5 bis. I comuni individuano sulla carta



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



tecnica regionale i suddetti tratti intubati, specificando il nome ed il numero identificativo del corso d'acqua interessato, e trasmettono la documentazione alla Regione ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo di cui all'articolo 3. Fatte salve le opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti ovvero le parti urbane già edificate, lungo il percorso del tratto intubato è previsto, su entrambi i lati, un doppio filare di alberature autoctone con all'interno lo spazio per un percorso pedonale, volto a testimoniare la permanenza e la continuità paesaggistica del corso d'acqua medesimo.”.

2. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 24/1998, come da ultimo modificato dalla legge regionale 20 ottobre 2006, n. 12, le parole: “Entro il 31 dicembre 2007,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2008,”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 ter della l.r. 24/1998, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica di cui all'articolo 25, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono altresì consentite, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive contenute nelle classificazioni di zona del PTPR, opere e interventi finalizzati alla produzione e utilizzo di energie derivanti da fonti energetiche rinnovabili, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30, avendo particolare riguardo alla salvaguardia delle visuali da cui è percepito il sito di intervento. Per gli impianti fotovoltaici a terra, la superficie coperta intesa quale proiezione sul piano orizzontale dei pannelli, non può superare in ogni caso il 50 per cento della superficie del fondo a disposizione. La realizzazione dell'impianto è inoltre subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo unilaterale a favore del comune ove è previsto l'impianto, con cui il soggetto responsabile si impegna allo smantellamento e alla remissione in pristino dei luoghi in caso inattività dell'impianto per un periodo superiore a sei mesi continuativi ovvero suddivisi nell'arco dell'anno d'esercizio dell'impianto stesso.”.

TITOLO IV

Disposizioni in materia di Ricerca, Innovazione, Sviluppo Socio-Economico

Art. 27

**(Promozione dell'associazionismo tra comuni - Modifiche alle leggi regionali
6 agosto 1999, n. 14 e 30 luglio 1996, n. 30 e successive modificazioni)**

1. L'articolo 12 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

(Interventi regionali per favorire forme di gestione associata tra comuni)



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



1. Nelle more di una disciplina organica tesa a promuovere la riorganizzazione sovracomunale di servizi, funzioni e strutture, la Regione concede contributi ai comuni, nei limiti degli appositi stanziamenti previsti nel bilancio regionale di previsione, per favorire forme di gestione associata tra i comuni stessi, con particolare riguardo alla gestione dei servizi catastali ai sensi all'articolo 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).

2. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata sentita la commissione consiliare competente, in coerenza con quelli stabiliti dalle disposizioni statali vigenti in materia o concordati nell'ambito della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. Nell'ambito della deliberazione di cui al comma 2, una quota delle risorse stanziata è destinata all'Associazione regionale delle autonomie locali del Lazio (ARALL), per lo svolgimento di attività di formazione e riqualificazione professionale del personale dei comuni nonché di progettazione, assistenza tecnica e tutoraggio ai fini dello sviluppo dell'associazionismo intercomunale.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati gli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 30. I procedimenti di erogazione dei contributi attivati ai sensi dei suddetti articoli, ancora in corso, sono, comunque, definiti in conformità alle disposizioni ivi contenute e ai criteri fissati dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 15 della stessa l.r. 30/1996.

5. In sede di prima applicazione la deliberazione della Giunta regionale di 12, comma 2, della l.r. 14/1999, come modificato dal presente articolo è adottata entro il 30 giugno 2008.

6. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. R41, del capitolo denominato "Interventi per favorire l'associazionismo e la gestione associata dei servizi tra comuni" con uno stanziamento, per il 2008, di Euro 1.000.000,00."

Art. 28


(Fondo di spesa corrente per assistenza alla progettazione nell'ambito del settimo programma quadro della ricerca europea 2007-2013 e di altri rilevanti programmi di ricerca a livello internazionale)

1. Al fine di favorire la massima partecipazione delle imprese e degli organismi di ricerca del Lazio ai programmi comunitari in materia di ricerca e sviluppo sperimentale, è istituito il "Fondo per l'assistenza alla progettazione nell'ambito del settimo programma quadro della ricerca europea 2007-2013 e di altri rilevanti programmi di ricerca a livello internazionale", di seguito denominato fondo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità di gestione del fondo.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marazziti



3. La Regione, mediante il fondo, concede finanziamenti alle imprese, alle università, agli altri organismi di ricerca, singoli o associati, del Lazio nonché ad altri soggetti previsti da programmi di ricerca europei ed internazionali.

4. I finanziamenti di cui al comma 3 concernono esclusivamente i costi relativi alle attività scientifiche e tecniche finalizzate alla predisposizione della documentazione per accedere ai finanziamenti europei ed internazionali.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. C11, di un apposito capitolo denominato "Fondo per l'assistenza alla progettazione all'interno del settimo programma quadro della ricerca Europea 2007-2013 e di altri rilevanti Programmi di ricerca a livello internazionale", con uno stanziamento di Euro 1.000.000,00, per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010.

6. I beneficiari dei finanziamenti di cui al presente articolo sono tenuti al rimborso degli stessi alla Regione entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto.

Art. 29

(Fondo di dotazione per la Finanziaria Laziale di Sviluppo – Filas S.p.a. di cui alla legge regionale 10 febbraio 1995, n. 4)

1. E' istituito il "Fondo di dotazione per la Finanziaria Laziale di Sviluppo – Filas S.p.a.", di cui alla legge regionale 10 febbraio 1995, n. 4, di seguito denominato Fondo, che è gestito dalla Finanziaria Laziale stessa sulla base di una apposita convenzione con la Regione.

2. La Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'annualità precedente a quella di riferimento, con propria deliberazione su proposta dell'assessore competente in materia, sentita la Commissione consiliare permanente, adotta il piano delle attività della Filas Spa, in cui sono previste azioni finalizzate a rafforzare il sistema imprenditoriale e produttivo del Lazio attraverso, prioritariamente:

- a) la creazione di relazioni stabili tra organismi di ricerca e sistema delle imprese;
- b) il sostegno e la nascita di imprese innovative;
- c) il sostegno alla sviluppo di aggregazioni in filiera delle imprese innovative;
- d) lo sviluppo dei distretti tecnologici e delle piattaforme tecnologiche;
- e) la promozione del trasferimento tecnologico alle imprese;
- f) l'aumento e la valorizzazione dei brevetti laziali di origine pubblica e privata.

3. Relativamente all'anno 2008 il piano di cui al comma 2 è adottato entro il 31 marzo.

4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. C11, di un apposito capitolo denominato "Fondo di dotazione per la Finanziaria Laziale di Sviluppo – Filas Spa", con uno stanziamento pari ad Euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2008.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 30

**(Sostituzione dell'articolo 67 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27,
concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007")**

1. L'articolo 67 della l.r. 27/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 67

(Fondo rotativo per le PMI)

1. Al fine di razionalizzare il complesso degli interventi regionali in materia di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese, è istituito il "Fondo rotativo per le PMI", la cui gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, all'Agenzia regionale per gli interventi e lo sviluppo del Lazio S.p.A., di seguito denominata Sviluppo Lazio S.p.A.

2. Il fondo rotativo per le PMI si articola in fondi settoriali, alla cui copertura si provvede mediante istituzione di appositi capitoli nel bilancio regionale.

3. Lo schema di convenzione di cui al comma 1 è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, acquisito il parere della commissione consiliare competente. La convenzione con Sviluppo Lazio S.p.A. è stipulata dal Direttore regionale competente in materia di bilancio e stabilisce, tra l'altro, l'entità delle commissioni di gestione del fondo rotativo per le PMI.

4. L'attivazione dei fondi settoriali di cui al comma 2 avviene attraverso apposite convenzioni integrative con Sviluppo Lazio S.p.A., stipulate dai direttori regionali competenti per materia.

5. Per l'erogazione dei finanziamenti, Sviluppo Lazio S.p.A. stipula convenzioni con banche o intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, individuati secondo procedure di evidenza pubblica.


6. In coerenza con le finalità di cui al comma 1, Sviluppo Lazio S.p.A. predispone uno sportello unico per la presentazione delle istanze di finanziamento al fine di rendere l'accesso ai fondi di rotazione efficiente ed univoco.

7. Gli assessori regionali competenti nei singoli settori presentano annualmente una relazione alle commissioni consiliari competenti per materia, al fine di verificare lo stato di attuazione delle azioni finanziate."

Art. 31

**(Modifiche all'articolo 68 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" concernente
il fondo unico per lo sviluppo delle attività produttive)**

1. L'articolo 68 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007", è sostituito dal seguente:



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morvazzo



“Art. 68
(Fondo unico per lo sviluppo delle attività produttive)

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale mediante strumenti agevolativi diffusi e progetti complessi mirati, istituisce il “Fondo unico per lo sviluppo delle attività produttive”.

2. La dotazione finanziaria del fondo unico di cui al comma 1 è costituita dall’insieme delle risorse regionali, nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle attività produttive.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente, sentite le commissioni consiliari competenti per materia, stabilisce con deliberazione gli obiettivi prioritari degli interventi, i criteri generali cui attengono le azioni dello sviluppo, nonché la relativa ripartizione delle risorse secondo metodologie volte ad ottimizzare l’efficacia complessiva, la rapidità e la semplicità di attuazione del fondo unico.”.

Art. 32
(Interventi in materia di mobilità integrata e sostenibile)

1. Al fine di promuovere una mobilità integrata e sostenibile su tutto il territorio regionale, in coerenza con l’art. 65 della l.r. n. 27/2006 ed a seguito dell’ulteriore assegnazione delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) di cui alla Legge n. 296/2006, la Regione avvia un programma di interventi specifici sul problema del pendolarismo.

2. Nelle more dell’assegnazione delle risorse FAS di cui al comma 1, è istituito, nell’ambito dell’U.P.B. D44, un capitolo denominato “Anticipazioni Fondi FAS per interventi in materia di pendolarismo”, con uno stanziamento pari ad Euro 100.000.000,00 per l’anno 2008, Euro 100.000.000,00 per l’anno 2009 e Euro 50.000.000,00 per l’anno 2010. Tali fondi sono utilizzati a partire dal potenziamento della linea ferroviaria Roma-Latina-Fondi.


3. Al recupero delle risorse FAS di cui al comma 2 si provvede all’atto della formale assegnazione delle risorse medesime.

Art. 33
(Promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali)

1. Al fine di sostenere la realizzazione delle manifestazioni legate alle tradizioni storiche, religiose e popolari è istituito nell’ambito dell’U.P.B. B41 un apposito capitolo denominato “Programma regionale in favore delle tradizioni storico religiose e popolari”, con uno stanziamento, per l’anno 2008, pari ad Euro 5.000.000,00.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, concede finanziamenti ai comuni e alle pro loco secondo le rispettive competenze individuate nella legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche).

3. I finanziamenti sono attribuiti, nel limite massimo di Euro 25.000,00, sotto forma di patrocinio oneroso con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno i comuni e le pro loco propongono le manifestazioni da realizzare nell'anno successivo.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, approva l'elenco delle manifestazioni ammesse ai finanziamenti di cui al presente articolo.

6. In sede di prima attuazione, relativamente all'anno 2008, i comuni e le pro loco propongono entro il 31 gennaio le manifestazioni da realizzare nell'anno stesso.

Art. 34

(Fondo per della ricerca e dello sviluppo sperimentale in ambito sanitario)

1. Al fine di procedere al potenziamento degli strumenti in materia di ricerca e innovazione, è istituito il "Fondo per il sostegno della ricerca e dello sviluppo sperimentale in ambito sanitario", di seguito denominato fondo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di gestione del fondo, sentita la competente commissione consiliare.

3. La Regione, attraverso il fondo, partecipa al cofinanziamento di:

- a) infrastrutture di ricerca e di sviluppo sperimentale pubblici in ambito sanitario, destinate alla realizzazione di iniziative innovative per la diagnosi e/o la cura, sulla base di specifici accordi;
- b) progetti di ricerca e sviluppo sperimentale in ambito sanitario, sulla base di specifici protocolli d'intesa stipulati con gli enti di diritto pubblico "Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)" del Lazio;
- c) interventi finalizzati all'innovazione tecnologica in ambito sanitario.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo, nell'U.P.B. C22, denominato "Fondo per lo sviluppo della ricerca e dello sviluppo sperimentale in ambito sanitario", con uno stanziamento pari ad Euro 10.000.000,00, per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010.


Art. 35

(Opere pubbliche derivate da processi di partecipazione)

1. Al fine di favorire la realizzazione di opere pubbliche, individuate a seguito di un processo di partecipazione con i cittadini e progettate mediante processi partecipativi,



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



è istituito, nell'ambito dell'U.P.B. E52, il capitolo denominato "Oneri relativi alla realizzazione di opere pubbliche progettate mediante processi partecipativi con i cittadini", con uno stanziamento pari ad Euro 5.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2008-2010. Il 20 per cento del predetto stanziamento è destinato ai comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 rappresenta un cofinanziamento regionale che non può superare complessivamente la somma di 300.000,00 Euro annui per ciascun ente locale proponente. Gli oneri relativi al processo di partecipazione gravano per un massimo del 10 per cento sul totale del cofinanziamento regionale.

3. Allo stanziamento possono accedere i comuni del Lazio secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio. In tale deliberazione sono, altresì, delineate le linee-guida del processo di partecipazione cui devono conformarsi gli enti locali interessati.

Art. 36

(Azioni per lo sviluppo economico degli enti locali derivate da processi di partecipazione)

1. Al fine di favorire la realizzazione di azioni di sviluppo economico promosse dagli enti locali, individuate a seguito di un processo di partecipazione con i cittadini, è istituito, nell'ambito dell'U.P.B. R42, il capitolo denominato "Oneri relativi alla realizzazione di azioni di sviluppo economico promosse dagli enti locali mediante processi di partecipazione con i cittadini", con uno stanziamento pari ad Euro 5.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2008-2010. Il 20 per cento del predetto stanziamento è destinato ai comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 rappresenta un cofinanziamento regionale che non può superare complessivamente la somma di 300.000,00 Euro annui per ciascun ente locale proponente. Gli oneri relativi al processo di partecipazione gravano per un massimo del 10 per cento sul totale del cofinanziamento regionale.

3. Allo stanziamento possono accedere i comuni del Lazio secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di affari istituzionali di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio. In tale deliberazione sono, altresì, delineate le linee-guida del processo di partecipazione cui devono conformarsi gli enti locali interessati.

Art. 37

(Realizzazione dell'iniziativa Festival del Pensiero Scientifico)

1. La Regione, al fine di coordinare la divulgazione e la promozione della conoscenza di attività scientifiche e di ricerca, fa confluire, a partire dall'esercizio 2008,



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



le iniziative svolte dalla Presidenza della Giunta, dall'assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport e dall'assessorato Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo, nell'iniziativa denominata "Festival del Pensiero Scientifico".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. G11, di un nuovo capitolo denominato "Iniziativa di divulgazione e promozione della conoscenza nel campo scientifico e della ricerca mediante il Festival del Pensiero Scientifico", con uno stanziamento, per l'esercizio 2008, pari ad Euro 300.000,00.

TITOLO V

Disposizioni per la riqualificazione ambientale, lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale

Art. 38

(Interventi regionali di difesa delle coste e dello sviluppo sostenibile degli ecosistemi marini)


1. Al fine di garantire un'efficace protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine nonché la tutela e la ricostituzione degli ambienti dunali litoranei e degli habitat costieri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) ed in deroga al comma 2 del medesimo articolo, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, interviene con un programma straordinario di difesa delle coste per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 7 della citata l.r. 53/1998, nel rispetto delle previsioni del piano dei bacini regionali o dei piani stralcio di cui alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 (Disciplina dell'Autorità dei bacini regionali). Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma si fa fronte con lo stanziamento di Euro 11.000.000,00 per ciascuna delle annualità del triennio 2008-2010, da iscriversi su apposito capitolo di nuova istituzione nell'ambito dell'U.P.B. E42, denominato "Interventi per la difesa, ricostituzione e tutela della costa laziale – attuazione programmi d'intervento (l.r. n. 53/98)", mediante l'utilizzo dei fondi di cui al capitolo E42507.

2. La Regione, per conciliare le politiche di sviluppo sostenibile degli ecosistemi marini con le problematiche socio-economiche e ambientali dello sfruttamento delle risorse dei mari, realizza attività di conservazione della biodiversità. A tal fine è istituito un apposito capitolo nell'ambito dell'U.P.B. E22, denominato "Fondo regionale per lo sviluppo sostenibile degli ecosistemi marini", con uno stanziamento di Euro 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità del triennio 2008-2010, mediante l'utilizzo dei fondi di cui al capitolo E42507, che resta in bilancio per la sola gestione dei residui.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Art. 39

(Fondo di dotazione per la società per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale - Litorale S.p.a., di cui all'articolo 49 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12)

1. E' istituito il "Fondo di dotazione per la società per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale - Litorale S.p.a.", di cui all'articolo 49 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, di seguito denominato fondo, che è gestito dalla società stessa sulla base di una apposita convenzione con la Regione.

2. La Giunta Regionale, entro il 31 ottobre dell'annualità precedente a quella di riferimento, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, adotta il piano delle attività della Litorale S.p.a..

3. Relativamente all'anno 2008 il piano di cui al comma 1 è adottato entro il 31 marzo.

4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo, nell'ambito dell'U.P.B. B43, denominato "Fondo di dotazione per la società per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale - Litorale S.p.a.", con uno stanziamento di Euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2008.

Art. 40

**(Fondo straordinario per sostenere lo sviluppo economico del litorale laziale.
Norma transitoria per completare l'attuazione del programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio)**

1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di valorizzazione e sviluppo del litorale del Lazio, di cui alla legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, promuove la realizzazione di interventi nei comuni del litorale laziale finalizzati alla riqualificazione dei lungomare ed alla riqualificazione dei contesti urbani.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il "Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale", di seguito denominato fondo.

3. Per la gestione del fondo la Regione si avvale della società regionale per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale - Litorale S.p.A., che lo gestisce sulla base di una apposita convenzione con la Regione stessa.

4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo, nell'ambito dell'U.P.B. B44, denominato "Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale" con lo stanziamento di Euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

5. Le risorse destinate a completare l'attuazione del programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 31 luglio 2003, n. 143, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 1/2001, e successive modifiche sono iscritte al capitolo C22511. Con deliberazione della Giunta



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



regionale su proposta dell'assessore competente in materia, adottata previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 18 della l.r. 1/2001, sentita la competente commissione consiliare, possono essere effettuati trasferimenti di tali risorse tra i vari assi del citato programma, nel limite del 20 per cento dell'importo complessivo stanziato per la relativa attuazione e sono definiti, altresì, i termini per chiudere il programma stesso.

6. Il comma 20 dell'articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 2007), è abrogato.

TITOLO VI ***Disposizioni varie***

Art. 41

(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 “Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino” e successive modifiche)

1. All'articolo 7 quater, comma 1:
 - a) nell'alinea dopo la parola: “attuative” sono inserite le seguenti: “e integrative”;
 - b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) le modalità per la determinazione dell'importo forfettario di cui all'articolo 7 bis e 7 ter, sulla base della valutazione dei beni effettuata ai sensi dell'articolo 536 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
 - c) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b bis) l'entità delle sanzioni, da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 3.000,00, in caso di violazione di condizioni e prescrizioni contenute in leggi e regolamenti o nel provvedimento di concessione nonché l'entità dei depositi cauzionali;”;
 - d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) le procedure per le cessioni, le alienazioni e le concessioni di cui alla presente legge nonché per la revoca e la decadenza delle concessioni stesse.
2. Dopo l'articolo 7 quater della l.r. 22/1995 è inserito il seguente articolo:

“Art. 7 quater 1

(Gestione delle fasce frangivento di proprietà regionale in Agro Pontino)


1. La gestione delle fasce frangivento di proprietà regionale in Agro Pontino, in considerazione della configurazione delle stesse quale patrimonio di pubblica utilità assimilabile a tutti gli effetti ad altre opere di bonifica, è affidata al Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino.

2. L'ente gestore di cui al comma 1, in particolare:



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



- a) i criteri e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 4;
 - b) l'iter istruttorio per l'accesso ai contributi;
 - c) l'iter istruttorio per la cancellazione dall'albo;
 - d) i criteri e le modalità di ripartizione e di assegnazione dei contributi ;
 - e) le modalità di rendicontazione;
 - f) i controlli regionali;
 - g) le sanzioni.”.
- d) dopo il comma 1 dell'articolo 8, è inserito il seguente:
 “1 bis. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 7 bis, comma 1, le domande di ammissione ai contributi regionali, sono presentate alla Giunta regionale entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario. Alle domande, pena l'inammissibilità, deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) lo statuto dell'Università popolare ed l'indicazione del consiglio direttivo in carica;
 - b) il programma dettagliato delle iniziative previste e la corrispondente relazione di spesa;
 - c) la relazione sulle attività svolte nell'anno accademico precedente, corredata da copie dei programmi, dei sussidi didattici eventualmente prodotti, dall'indicazione del numero dei frequentanti e dal consuntivo finanziario;
 - d) l'indicazione delle strutture utilizzate, quali l'ufficio di segreteria, le aule, le palestre, i laboratori;
 - e) l'indicazione dei contributi pubblici e privati eventualmente concessi a sostegno delle attività associative nonché le domande di ammissione ai contributi regionali.”.

Art. 46


**(Modifiche alla legge regionale 20 settembre 1993, n. 53
 “Università della terza età”)**

1. Alla legge regionale 20 settembre 1993, n. 53 (Università della terza età) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera a), del comma 2, dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
 “a) attuazione di corsi e/o realizzazione di laboratori e di altre attività culturali collegate o collaterali, nonché di attività integrative ai corsi di apprendimento informali quali, in particolare, viaggi, visite culturali, seminari e conferenze;”;
- b) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
 “2. La Regione istituisce un apposito albo articolato in due sezioni:
 a) Università della terza età ;
 b) Università popolari o comunque denominate.”;
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



“2bis. La Regione verifica, periodicamente, il permanere dei requisiti validi per l’iscrizione all’albo di cui al comma 2.”;

d) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

1. La Giunta regionale con proprio regolamento di attuazione ed integrazione, emanato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto regionale, in particolare, disciplina:

- a) i criteri e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di iscrizione all’albo;
- b) l’iter istruttorio per l’accesso ai contributi;
- c) l’iter istruttorio per la cancellazione dall’albo;
- d) i criteri e le modalità di ripartizione e di assegnazione dei contributi;
- e) le modalità di rendicontazione;
- f) i controlli regionali;
- g) le sanzioni.”;

e) dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis

1. Nelle more dell’approvazione del regolamento di cui all’articolo 8, comma 1, le domande di ammissione ai contributi regionali debbono contenere:

- a) una descrizione del programma da realizzare nel corso dell’anno accademico con l’elencazione delle risorse finanziarie previste, ivi comprese le quote individuali dei frequentanti, nonché l’indicazione delle strutture organizzative disponibili;
- b) la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dall’articolo 4, comma 1;
- c) una relazione descrittiva delle entrate e delle spese dell’anno precedente corredata da copia dei programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa ai corsi svolti.”;

f) il comma 1 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“1. I contributi vengono erogati con atto del direttore della direzione regionale competente in materia di istruzione nelle seguenti misure massime:

- a) fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi;
- b) fino all’80% della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico;
- c) fino al 50% delle spese di affitto e di manutenzione delle sedi.”.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 47

**(Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" relativo alla
realizzazione di grandi eventi culturali)**

1. All'articolo 56 della legge regionale 2/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, le parole "La commissione prevista dall'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003)" sono sostituite dalle seguenti: "Una specifica commissione";
- b) il comma 4 è abrogato.

Art. 48

(Modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative in materia di cultura)

1. Alla legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 (Istituzione del Centro Audiovisivo della Regione Lazio CARL) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 2 le parole: "Giunta Regionale" sono sostituite dalla seguente: "Regione";
- b) al comma 6 dell'articolo 5 bis le parole: ", sentita la competente commissione consiliare competente," sono soppresse;

2. Alla legge regionale 6 agosto 1991, n. 34 (Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 dell'articolo 1 è abrogato;
- b) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi previo esame dei programmi di attività di cui al comma 1, da parte di una specifica commissione di valutazione costituita nell'ambito della direzione regionale competente."

3. Il comma 3, dell'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle strutture culturali del Lazio), è abrogato:

4. La legge regionale 30 luglio 1996, n. 32 (Interventi regionali a sostegno dei premi letterari o storico - letterari), è abrogata.

5. Al fine di armonizzare la normativa vigente in materia di promozione dell'attività culturale della Regione le domande per il sostegno dei premi letterari o storico letterari possono essere presentate dai soggetti interessati nell'ambito dei bandi delle province e del Comune di Roma, ai sensi della legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 e successive modifiche.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 49

(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 “Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali”)

1. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 21/2001 le parole da: “fino” a “milioni” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti de minimis”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 21/2001 è inserito il seguente:

“5 bis. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, provvede al riparto delle risorse disponibili tra gli incentivi di cui al comma 2 dell’articolo 7 e quelli di cui al comma 4 del medesimo articolo e definisce i criteri per la concessione ed erogazione degli incentivi stessi.”.

3. I commi 6 e 7 dell’articolo 7 della l.r. 21/2001 sono abrogati.

Art. 50

**(Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 15
“Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati”)**

1. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 15/2006 è sostituito dal seguente:

“1. Il comma 2 dell’articolo 2 si applica decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione ed integrazione di cui all’articolo 12. Il comma 3 dell’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007, data di inizio del periodo di programmazione del nuovo Piano di sviluppo rurale 2007-2013.”.

Art. 51

(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”)

1. L’articolo 35 bis della l.r. 17/1995 è sostituito dal seguente:


“Art. 35 bis

(Modalità di attuazione delle deroghe previste dall’articolo
9 della direttiva 79/409/CEE)

“1. In attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modifiche, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e l’osservatorio faunistico regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o), della legge regionale 10 gennaio 2003, n. 15 (Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio - ARSIAL), e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Ferrarazzo



definisce i criteri, in relazione ad ogni singola stagione venatoria, per il prelievo in deroga qualora siano perseguite una o più delle seguenti finalità:

- a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;
- b) tutela della sicurezza aerea;
- c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;
- d) protezione della flora e della fauna;
- e) ricerca ed insegnamento, ripopolamento e reintroduzione nonché allevamento connesso a tali operazioni.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono specificate:

- a) le specie oggetto di deroga;
- b) i soggetti autorizzati al prelievo;
- c) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati;
- d) le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per il prelievo, restando esclusi i siti d'importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS);
- e) il numero massimo di capi prelevabili giornalmente, che comunque non può superare i venti capi complessivi a persona, nonché il numero totale di capi prelevabili nel periodo consentito;
- f) i controlli e le forme di vigilanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43.

3. Le Province accertano e dichiarano la sussistenza delle circostanze di tempo e di luogo di cui al comma 2, ne definiscono i periodi di attuazione ed i relativi orari giornalieri, sentito l'INFS e l'osservatorio faunistico regionale, dandone contestuale comunicazione alla Regione.

4. Le Province provvedono a rilasciare ai soggetti autorizzati al prelievo in deroga un apposito modulo, su cui gli stessi annotano i dati giornalieri relativi ai luoghi, ai tempi ed agli orari in cui si è effettuato il prelievo nonché le specie e quantità prelevate.


5. Entro trenta giorni dallo scadere del periodo stabilito per il prelievo in deroga, i soggetti autorizzati riconsegnano alla provincia competente il modulo di cui al comma 4, debitamente compilato. In caso di mancata o incompleta compilazione, i soggetti inadempienti sono sospesi per tre anni dalla possibilità di partecipare al medesimo prelievo in deroga, salvo le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

6. Entro il 31 maggio di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base dell'elaborato fornito dall'osservatorio faunistico regionale, che tiene conto in particolare dei dati acquisiti per mezzo dei moduli di cui ai commi 4 e 5, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, ai Ministri competenti in materia agricola, ambientale e per le politiche comunitarie, nonché all'INFS, una relazione sull'attuazione del prelievo in deroga di cui al presente articolo.”.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Art. 52

(Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche”)

1. All’art. 4, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”), dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: “l) argille”.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5, dopo le parole “dei lavori di escavazione” sono aggiunte le seguenti: “, e purché non si superi la distanza massima di un km dalla cava o torbiera autorizzata nell’ambito dello stesso comune e per quantitativi annuali non superiori alla media annuale dei quantitativi prodotti dal richiedente negli ultimi cinque anni.”.

3. All’articolo 12 della l.r. 17/2004, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
“9 bis. Gli impianti di prima lavorazione si intendono autorizzati con lo stesso provvedimento che autorizza l’attività estrattiva.”.

4. All’articolo 25 della l.r. 17/2004, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. In caso di attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera in assenza di autorizzazione, il comune dispone la cessazione dell’attività estrattiva, ordinando al trasgressore il recupero e la sistemazione dell’area interessata.
1 ter. Se il trasgressore non adempie, provvede il comune con rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario dell’area in cui è stata svolta l’attività estrattiva è responsabile in solido con il trasgressore, ove non provi che l’attività stessa è avvenuta contro la sua volontà.

1 quater. Il comune segnala, comunque, all’autorità giudiziaria l’avvenuta attività di ricerca o coltivazione di cava o torbiera in assenza di autorizzazione.”.


Art. 53

**(Modifica all’articolo 30 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005” concernente
disposizioni in materia di opere pubbliche)**

1. Il comma 5 dell’articolo 30 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005) è sostituito dal seguente: “5. Il direttore regionale competente per materia, può concedere, con provvedimento motivato, una proroga del termine per la comunicazione di cui al comma 3, su istanza del soggetto finanziato da far pervenire entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine medesimo.”.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 54

**(Modifica all'articolo 1, comma 25, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10
"Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio
per l'anno finanziario 2006" e successive modifiche)**

1. All'articolo 1, comma 25, lettera a), della l.r. 10/2006, come modificato dall'articolo 41, comma 3, della l.r. 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007), prima delle parole: "Società di persone" sono inserite le seguenti: "Sostegno a microimprese in forma giuridica di cooperative,".

Art. 55

**(Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" concernente
l'autorizzazione all'esercizio cinematografico)**


1. All'articolo 60 della l.r. 4/2006, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 4 dopo le parole: "comma 3" è soppresso il periodo: ", che costituisce endoprocedimento del procedimento unico di competenza del comune di cui al comma 6";
 - b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al comune territorialmente competente, che le esamina con le procedure in tema di sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e le trasmette alla Regione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3.";
 - c) al comma 7 la parola: "decadenza" è sostituita dalla seguente: "revoca".

Art. 56

(Modificazione alla legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 "Disciplina dello svolgimento delle attività somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche")



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




1. All'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 "Disciplina dello svolgimento delle attività somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche", dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8 bis. Nelle more della realizzazione dei percorsi integrati assistiti, e fino all'affidamento in convenzione ai soggetti aggiudicatari di cui all'articolo 8, comma 2 bis, sono considerati in possesso del requisito professionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), coloro che:

- a) hanno frequentato, con esito positivo, i percorsi integrati assistiti previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera a) della l.r. 33/1999, svolti presso i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 6 della l.r. 33/1999;
- b) hanno frequentato, con esito positivo, i corsi professionali relativi al settore merceologico alimentare, autorizzati dalla Regione Lazio ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale).".



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



QUADRO "A"

Provvedimenti legislativi regionali rifinanziati con Legge di Bilancio


(in migliaia di Euro)

L.R.	DISPOSIZIONE LEGISLATIVA REGIONALE	CAP.	2008
45/74	Cooperazione agricola	B11505	582
46/74- 69/79- 62/88- 67/88- 39/95- 12/00	Promozione e commercializzazione prodotti agricoli	B15513	5.000
61/74- 18/88- 82/88- 32/98	Difesa patrimonio faunistico e floristico	E23504	100
21/75	Autorità portuale Civitavecchia	D21502	4.000
28/75- 69/79	Ricerca, indagini, prove di performance, progenie e elettrocitarie	B15504	20
15/76	Maternità e paternità responsabile	H41505	500
55/76- 38/99	Contributi per formazione strumenti urbanistici comunali e piani territoriali provinciali	E72505	1.500
46/77- 29/97	Parchi	E21501	36.000
		E22502	250
		E22503	6.300
27/78	Studi e sperimentazione malattie delle piante	E23501	26
32/78 2/96	Art. 10 - Iniziative culturali	G11507	8.000
60/78	Insediamenti produttivi	B22501	2.000
		B21401	1.500
63/78	Bollettino agricolo e informazione	B15515	500
72/78- 33/85- 38/99- 24/98	Pianificazione territoriale	E72501	1.000
		E72502	4.000
10/79	Credito di conduzione - cooperazione	B13503	1.000
		B13504	800
28/80	Abusivismo edilizio	E74505	5.500
59/80- 67/90	Asili nido	H41514	12.290
72/80- 46/97	Manutenzione strade provinciali	D11501	1.275
	Viabilità di particolare importanza	D12505	10.000
	Costruzione e ristrutturazione strade provinciali e comunali	D12520	10.000
90/80	Attuazione interventi acque minerali e termali	B21505	83
93/80	Protezione civile	E47501	1.500




Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



LR	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2008
12e	Edilizia scolastica	F16401	1.000
13/81- 33/85- 2/04		F16501	46.000
30/81	Inquinamento acque	D32501	129
	Polo Anagni	D33501	100
21/82- 37/83	Processo di integrazione politica europea	R41505	160
56/82- 1/87- 28/96	Collegamenti Isole Pontine	D42502	2.292
24/83- 58/90	Associazioni per disabili	H41508	166
4/84- 50/94	Bonifica agraria	E43501	150
		E43502	450
		E43504	200
		E44501	250
		E44502	4.963
		E44503	3.000
		E44504	4.250
		E44505	5.000
23/84	Art.14 – Cartografia - Centro interregionale	E71503	100
55/84	Interventi regionali per calamità (pronto intervento)	E46506	8.000
72/84	Porti	D22502	4.000
17/85- 18/85	Informazione sulle politiche comunitarie	R33502	64
		R33504	75
		R33505	45
37/85	Protezione civile	E47503	1.800
		E47504	100
		E47505	500
82/85	Art. 10 – Corsi di formazione per nomadi	F21502	50
17/86- 16/96- 40/99	Art. 3 – PRS Programmazione Regionale	C12501	600
	Art. 24 – PRS Patti territoriali		
	Art. 5 – Programmazione integrata		
17/86- 7/94	Art. 18 – PRS Programmazione Regionale	C12502	5.100
22/86- 10/01	Studi e ricerche	R21502	200
9/87- 7/89	Cooperative integrate	H41511	705
	Art. 3, lett. b), c)	H41572	1.700
22/87	Infrastrutture viarie	D12503	40.000
37/87	Piano trasporti	D42501	1.000
56/87	Servizi sviluppo agricolo	B16503	1.000
59/87	Contributi alle Università	F17502	160
7/88	Consorzi negli insediamenti produttivi	B22502	1.100
22/88	Osservatorio Campocatino	G13505	50
27/88	C.N.S.A.	E33506	50
43/88	Enti amministratori beni demaniali	B18505	200
	Artt. 8 e 9	R42506	200

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



LR	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2008
----	------------------------------------	------	------

58/88	Art. 17 – Interventi promozionali	R31501	3.500
66/88	Parco Regionale Appia Antica	E22504	520
14/89	Grotte di Pastena e Collepardo	G24505	200
43/89	Pesca e acquicoltura	B11543	500
47/89	Pietre ornamentali	B21519	60
74/89	Barriere architettoniche	E56502	6.000
13/90- 12/97	Piste ciclabili Art. 36, comma 1	D12103	1.000
17/90	Immigrati extracomunitari	H43501	637
	Contributi associazioni	H43502	85
	Lavoratori immigrati extracomunitari	H43503	500
35/90	BIC Lazio	C22503	1.500
		C21506	4.500
48/90	Reti idriche e fognanti	D34502	6.500
58/90	Associazioni sociali regionale	H41510	510
60/90	Opere idrauliche	E42501	1.500
71/90	Valle dei Calanchi – Sviluppo e occupazione	E34501	500
87/90- 16/95	Patrimonio ittico (Province)	B11516	97
14/91	Art. 14 – Contributi per manifestazioni fieristiche e valorizzazione artigianato	B25505	225
	Art. 16 – Contributi per manifestazioni fieristiche e valorizzazione artigianato	B25504	575
	Art. 20 – Attività fieristica – piccola e media industria laziale	B25503	575
	Promozione prodotti industriali di eccellenza	B25510	40
14/91- 7/92	Comparti produttivi e settori merceologici	B25506	1.065
14/91- 7/92- 10/07	Incentivazione artigianato	B25502	790
	Art. 77		
14/91- 10/07	Art. 16 – Contributi per manifestazioni fieristiche e valorizzazione artigianato Art. 77	B25501	75
21/91	Art. 32 - Barriere architettoniche	E56501	1.000
31/91	Sistema informativo beni culturali e ambientali	G24524	150
34/91	Resistenza	G11504	150
68/91e 23/03	Emigrazione	H43504	475
		H43505	42
		H43506	1.020
74/91	Ambiente e territorio	E33507	220
	Art. 6	E33508	1.500
23/92- 14/78	Formazione	F21503	13.716
		F21504	900
		F21506	1.125
		F21509	3.000
		F21515	1.000
29/92	Diritto studio	F11501	17.000



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo





40

LR	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2008
----	------------------------------------	------	------

		F11502	3.140
36/92	Art. 30 – Teatro di Roma	G13504	2.000
44/92	Norme per tutela dell'utente e consumatore	R31509	300
21/93	Art. 27 – Agenzia regionale Parchi	E21503	500
29/93	Associazioni volontariato	H41507	1.000
41/93	Residenze sanitarie assistenziali	H41522	22.000
46/93- 12/97	Consorzi garanzia fidi	B22505	1.000
		B24501	425
53/93	Università terza età	F17503	520
64/93	Centri anti violenza	H41520	2.000
11/94	Urbanizzazioni PdZ	E62501	5.000
16/94	Art. 5 - Edilizia sanitaria (quota Regione)	H22103	150.000
21e 22/94-	Cobalb (Lago Bolsena)	D33502	500
65/94	Istituto Montecelio	F17501	970
2/95	ARSIAL	B16501	10.000
17/95	Norme sull'esercizio venatorio	B11502	500
	Associazioni venatorie	B11504	161
21/95	Occupazione Provincia di Latina	F32504	500
31/95	Bande musicali	G11506	500
43/95	Assistente familiare	H41523	206
44/95	Centro Regionale Arti e Tradizioni - Atina	G13506	30
6/96	Risorse idriche	D33504	75
20/96	Art. 3 - Consulenze specialistiche fitopatologia	E23502	82
21/96- 15/02	Spese formazione operatori sportivi	F21505	160
24/96- 12/00	Art. 13, comma 1 e 2 - Cooperative sociali	F31507	800
	Art. 13, comma 2 - Enti locali	F31508	85
29/96	Incentivazione imprenditorialità e occupazione	C21502	1.000
		C21512	750
		F31533	1.000
	Art. 15 – Apertura dei cantieri scuola e lavoro	F32505	2.000
38/96	Piano socio-assistenziale regionale	H41504	58.000
	Servizi socio-assistenziali	H42503	8
39/96	Studi dell'autorità dei bacini regionali	E42504	380
11/97	Art. 17 - Utilizzo risorse e diffusione tra le PMI	B21506	13
12/97	Art. 34 - Spese per progettazione studi e ricerche	E51501	60
	Art. 52 - Porto Civitavecchia	D21501	1.164
29/97	Art. 6 – Rete Natura 2000	E34525	500
32/97	Taxi	B23520	900
42/97	Beni e servizi culturali	G13502	650
		G14501	750
		G21505	500
7/98- 10/07	Art. 5 – Artigiancredito	B23511	250
	Art. 8, comma 1, lett. a) e b) – Cooperative artigiane di garanzia	B24511	415
14/98	Art. 47 - Fondo Patti territoriali	C22506	7.500

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo





41

LR	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2008
15/98	Art. 24 - Fondazione S. Cecilia	G13508	1.000
	Fondazione Teatro dell'Opera	G13509	3.400
	Art. 25 - Orchestra regionale del Lazio	G13510	700
26/98	Risorse idriche	D31502	75
27/98	Art. 17 - Rifiuti aree inquinate	E32503	1.500
	Art. 38 - Rifiuti solidi urbani	E32501	714
	Art. 39 - Discariche dismesse	E32504	500
30/98	Trasporti	D41504	7.000
		D41509	290.029
	Art. 30	D41520	4.050
	Art. 30, comma 8	D41527	405
2/04	Art. 11 - Cotral	D41513	190.089
36/98	Editoria	B21503	65
38/98	Art. 10 e art. 18 - Agenzia Lazio Lavoro	F31509	2.970
47/98	Sistema statistico regionale	S27501	400
53/98	Sistema informativo difesa suolo	E41501	100
	A.R.D.I.S.	E41502	5.834
	Ingegneria naturalistica	E41505	75
	Prevenzione rischio idrogeologico	E42510	11.000
	Art. 36 - Anticipazioni	E43401	150
7/99	Art. 65 - Manutenzione corsi d'acqua	E42506	3.000
6/99	Art. 25 - Fondo straordinario occupazione	C12506	1.425
	Art. 43 - Contributi ai Comuni per sportello unico imprese	B21504	585
	Art. 52 - Edilizia scolastica	F16503	20.000
	Art. 82 - Comunità giovanili	R31510	800
	Art. 94 - Fondo speciale ricerca e sperimentazione agricola	B11507	1.650
7/99	Art. 40 - Associazione ITACA	E51502	50
	Art. 43 - Attività promozionali Ass.to Qualità vita	H41512	250
	Art. 45 - Centro Carrefour	B15516	430
	Art. 46 - Libri genealogici	B11510	3.200
	Art. 75 - Carta tecnica regionale	E72504	1.100
7/99e 12/00	Art. 67 - Reinserimento popolazione detenuta	H41524	425
9/99	Comunità montane e Comunità Arcipelago Isole Ponziane	R47501	1.000
	Progetti speciali Comunità montane e Comunità Arcipelago Isole Ponziane	R48501	2.000
19/99	Prestiti d'onore	C21514	1.500
21/99	Fondo solidarietà cittadini illustri	R31512	70
22/99	Associazionismo	H41513	375
33/99- 4/06	Art. 68 - Operatori del commercio	B31513	100
	Art. 111, comma 1 lett. f)		
40/99	Valorizzazione integrate aree intercomunali	G24522	6.000
12/00	Art. 27 - Aeroporto di Frosinone	C16505	100
	Art. 36 - Piano emittenza radioTv	E72503	500
	Art. 42 - Cassino "Sistema quartiere"	C12505	350
14/00	Art. 49 - Ottimizzazione reti trasporto locale	D44506	54.600

Il Presidente della Regione Lazio


Pietro Marrazzo



LR	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2008
	Art. 73 - Fondo recupero centri storici	E74502	6.000
19/00	Art. 18 - Osservatorio attività decentrate di cooperazione allo sviluppo	R33501	20
	Art. 21 - Solidarietà internazionale	R33509	2.250
1/01	Sviluppo del litorale laziale	C22511	10.000
10/01	Art. 11 - Progetti di valorizzazione turistico-ambientale Lago di Albano	C12507	800
	Art. 12 - Società per utilizzo LSU	C21503	11.000
	Art. 18 - Innovazione area romana	C22509	7.000
	Art. 24 - Fiera di Frosinone	B26502	600
	Art. 32 - Convenzioni con Università	C11501	100
	Art. 53 - Piano investimento formativo livello manageriale	S15505	850
	Art. 113 - Tariffe T.P.L.	D41510	360
	Art. 114 - Studio di fattibilità collegamento ospedale S. Andrea - Saxa Rubra	D44507	50
	Art. 122 - Antiche cinte murarie	G24514	300
	Art. 253 - Politica agricola comune	B15508	200
13/01	Oratori	R31513	2.000
15/01-5/05	Art. 2 comma 1, lett. a) - Sicurezza nell'ambito del territorio regionale	R46501	5.000
15/01	Art. 2, comma 1, lett. b) e c)	R45504	5.000
21/01	Strade del vino e dell'olio	B15522	450
23/01	Lotta all'usura	C22512	3.000
24/01	Alta Roma S.P.A.	B26507	900
27/01	Città di Fondazione - Censimento	G23508	100
	Città di Fondazione - Servizi culturali e museali	G24531	100
29/01	Fondo regionale per i giovani	R31514	3.000
32/01	Famiglia	H41515	2.200
36/01	Distretti produttivi	C21513	2.500
8/02	Art. 76 - Aiuti perdite causate da epizozie	B11542	2.000
10/02	Art. 5, comma 2 - Sostegno famiglia per accesso opportunità educative	F31534	625
12/02	Partecipazione azienda ASTRAL S.P.A.	C16515	1.000
15/02	Artt. 11 e 24 - Agenzia dello sport	G31512	1.000
	Art. 31 - Impianti sportivi	G32501	3.500
	Artt. 32 - 38 e 39	G31513	100
	Art. 33 - Promozione attività sportive	G31503	600
	Art. 37 - Iniziative promozionali sportive	G31502	1.500
	Art. 40 - Attività sportive handicap	G31504	150
	Adeguamento strutture sportive handicap	G32503	50
18/02	Gioco infantile e ludoteche	H41539	350
21/02	Stabilizzazione occupazionale lavoratori	F31512	600
		F32510	500
36/02	Valorizzazione antico abitato di Monteranno	E52533	50
38/02	Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	R11405	150
39/02	Risorse forestali	E23515	600
		E24504	4.250
	Studi, indagini, sperimentazioni forestali	E23508	56

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo




43

LR	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2008
	Prevenzione incendi boschivi	E23509	3.000
	Ricostruzione boschi danneggiati da incendi	E24503	1.000
41/02	Artt. 3 e 8 - Trapianti	H41540	1.000
42/02	Sicurezza stradale	D11502	355
46/02	Contributo alle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte San Germano (FR)	C12540	3.000
2/03	Art. 16 - Linea Metropolitana "C"	C12530	32.000
	Art. 18 - Palazzo Nardini - Roma	C12531	2.500
	Art. 54 - Servizi culturali di aziende ed enti regionali	G21512	10
	Art. 84 - comma 2, lett. a) - Interventi nel settore agricolo	B11530	1.000
	Art. 84 - comma 2, lett. b) - Interventi nel settore agricolo	B12530	1.500
7/03	Fondo di solidarietà alle famiglie appartenenti alle strutture di protezione civile	H41541	75
13/03	Giornata di celebrazioni dei valori nazionali	R31515	130
18/03	Teatro e cinema senza barriere	G13515	150
19/03	Fondo per l'occupazione dei disabili	F31525	600
20/03	Fondo per la promozione ed il sostegno della cooperazione	B21520	750
25/03	Diritto agli studi universitari	F13502	1.675
	Art. 20 - Attività Laziodisu	F13505	18.500
	Borse di studio e prestiti d'onore	F13506	2.625
	Strutture	F14501	1.500
30/03	Blue tongue	B11532	500
31/03	Istituzione ufficio garante delle persone private della libertà personale	R11508	250
32/03	Promozione dell'istituzione del consiglio comunale dei giovani	R31516	305
37/03	Istituzione agenzia regionale per i trapianti	H11557	135
39/03	Interventi a favore delle attività del Consorzio "I castelli della Sapienza"	F17508	37
	Art. 4, comma 1, lett. g)	F18509	85
42/03	Art. 3, comma 3 - Interventi a sostegno della famiglia	F31528	64
2/04	Art. 11 - comma 2, lett. a) - Pensioni minime	H41546	2.000
	Art. 44 - Fondazione per l'assistenza ai disabili gravi privi dei propri familiari	H42516	600
	Art. 59 - Premio Francesco Babusci	R31519	60
	Art. 63 - Consorzio universitario di Velletri	F17509	200
	Art. 85 - Compagine sociale del mercato dei fiori di Roma	B32508	500
	Art. 86 - Riqualficazione mercati aree pubbliche	B31517	1.500
2/04-11/04	Art. 18 - Interventi a favore dei piccoli comuni Art. 62	R47506	1.300
2/04-10/05	Art. 19 - Borse di studio in materia comunitaria Art. 17	R33516	119
3/04	Art. 35 - Fondo solidarietà nazionale contro calamità naturali	B17503	400
	Art. 52 - Corsi in lingua madre per la sicurezza	F21518	150

Il Presidente della Regione Lazio



Pietro Marrazzo



LR	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2008
	cantieri a lavoratori stranieri del settore edile		
6/04	Contributo a favore piccoli comuni per interventi socio-assistenziali	H41526	400
11/04	Art. 30 - A.R.I.S.G.A.M.	T19516	50
	Art. 63 - Operatori Penitenziari	R45512	200
	Art. 70 - Pazienti post-comatosi	H41551	425
11/04-20/06	Art. 55 - Fondo per non autosufficienti	H41550	12.000
12/04	Art. 11 - Monitoraggio territorio	E74507	1.500
17/04	Cave e torbiere	B22512	1.000
1/05	Polizia locale	R45502	1.000
9/05	Art. 6, comma 1 e 2 – Programmi per quartieri urbani svantaggiati del Comune di Roma	C12550	10.000
	Art. 13, comma 9 – Incentivi per l'impresa sociale	H41555	2.500
	Art. 20 – Fondo per il sostegno alle imprese del Lazio	C22525	20.000
	Art. 41, comma 1 – Fondo per la ricerca scientifica	C12558	5.500
	Art. 41, comma 2 – Accordo per la collaborazione nel campo delle neuroscienze	C12557	1.550
	Art. 43, comma 1 – Centro formazione sportiva Comune di Subiaco	C12556	1.000
	Art. 43, comma 2 – Attività sportive soggetti diversamente abili	G31520	150
	Art. 47 – Agenzie di viaggio colpite dalle conseguenze dello Tsunami	T19551	50
	Art. 51 - Autosufficienza sangue	H11514	1.500
	Art. 53 – Interventi strutturali per il potenziamento dei servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie	R31532	2.000
	Art. 56 – Interventi a sostegno minori vittime di maltrattamenti	H41557	1.170
	Art. 66 – Contributo straordinario agli enti ecclesiastici riconosciuti dallo Stato per servizi in ambito universitario (parte corrente)	F13510	400
	Art. 77 – Fondo per i problemi della disabilità e dell'handicap	H41558	30
10/05	Art. 26, comma 11 – Istituzione della Conferenza Regione-Ordine e Collegi professionali	R21510	37
14/05	Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon	E34517	250
		E34518	500
16/05	Art. 7, lett. a) – Bilancio partecipato	C11507	1.000
	Art. 7, lett. b) – Altraeconomia	C11508	1.000
	Art. 9, comma 2 – Quadro cittadino di sostegno Comune di Roma	C11509	500
	Art. 12, comma 2 – AICCRE – Federazione Regionale Lazio	R33521	80
	Art. 13, comma 4 – Tutela dell'ambiente – SIRA	E33557	50
	Art. 15, comma 3 – Raccolta differenziata dei rifiuti	E32510	10.550
	Art. 16, comma 2 – Monitoraggio qualità dell'aria	E34519	5.500
	Art. 27 – Salvaguardia prodotti tipici	B31508	72

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo




LR	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2008
	Art. 28, comma 2, lett. b) – Consorzio di sviluppo industriale del Lazio Meridionale	B21513	400
	Art. 43, comma 1 – COTRAL	D44515	5.000
	Art. 52, comma 5 – Auditorium Pio	G11526	150
1/06	Distretti rurali e agroalimentari	C12561	2.000
4/06	Art. 10 – Contributi di solidarietà	R31521	80
	Art. 30 – Piano straordinario settore avicolo	B11535	50
	Art. 31, comma 4 – Sviluppo agricolo Valle del Sacco	B18507	3.000
	Art. 36, comma 4 – Energie intelligenti e idrogeno	E12510	15.000
	Art. 36, comma 5 – Energie intelligenti	E12511	5.000
	Art. 42 – Impianto trattamento rifiuti Colfelice (FR)	E32512	6.000
	Art. 55, comma 4 – Sviluppo socio-economico settore viabilità	C12566	53.546
	Art. 55, comma 4 – Sviluppo socio-economico settore mobilità	C12567	67.511
	Art. 55, comma 4 – Sviluppo socio-economico settore opere pubbliche	C12568	3.955
	Art. 55, comma 4 – Sviluppo socio-economico settore ambiente	C12569	4.930
	Art. 55, comma 5 - Investimenti minori per i Comuni del Lazio	C12565	5.490
	Art. 55, comma 7 – Abbattimento barriere architettoniche e manutenzione ATER Lazio	E62510	40.000
	Art. 55, comma 8 – Risanamento ambientale e riqualificazione urbana quartieri Comune di Roma	C12570	4.000
	Art. 56 – comma 7 – Valorizzazione e promozione culturale Province del Lazio	G22512	3.000
	Art. 62, comma 5 – Settore audiovisivo tematiche IVA	G11533	2.500
	Art. 65 – Fondazione Architettura razionalista	G11535	500
	Art. 66, comma 5 – Vittime delle foibe	G11536	150
	Art. 77 – Edifici scolastici intercomunali	F16510	150
	Art. 79 – ATER Sportello informativo	E62512	50
	Art. 104 – Pari Opportunità	F31529	1.000
	Art. 113, comma 5 – Centri commerciali naturali	B32515	3.000
	Art. 114, comma 3 – Centro agroalimentare di Roma e Mercato ortofrutticolo di Fondi	B32514	4.000
	Art. 115, comma 3 – Centri di assistenza tecnica al commercio	B31510	150
	Art. 116, comma 4 – Commercio alimentare centri montani	B31511	100
	Art. 121 – ANPVI Onlus	H41561	30
	Art. 122 – Disabili fisici e sensoriali	H41562	100
	Art. 123 – Case famiglia disagiati psichici	H42517	1.000
	Art. 124 – Lotta alla droga	H41560	3.000
	Art. 131, comma 7 – Sistema informativo Aziende Sanitarie del Lazio	R32505	2.000
	Art. 148, comma 4 – Liste di attesa in ambito sanitario	H11561	3.000
	Art. 165, comma 5 – Istituzioni culturali finanziate dallo Stato in ambito universitario	F14505	800

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo


[Firma]



LR	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2008
	Art. 167, comma 4 – Osservatorio sull'abbandono scolastico	F11503	65
	Art. 169, comma 3 – Premio Colasanti-Lopez	F17510	12
	Art. 170 – Sabina Universitas	F13512	500
	Art. 174 – IFTS Istruzione e Formazione Tecnico Superiore	F21520	1.000
		F22502	4.000
	Art. 175, comma 3 – Fondo per il turismo	B43505	7.000
		B44515	5.300
	Art. 182, comma 2 – Fondo per lo sviluppo, la ricerca e l'innovazione	C12564	25.000
	Art. 187, comma 3 – Studio del fenomeno migratorio	H43507	75
4/06-15/07	Art. 49 – Piattaforma di intermediazione digitale Art. 17	S26509	1.500
4/06-15/07	Art. 78 – Anagrafe nazionale edilizia scolastica e degli edifici civili a valenza storica	F16509	2.000
5/06	Art. 12 – Scuola di formazione teatrale diretta da ragazzi disabili	R31522	150
	Art. 15, comma 19 – Tutela del consumatore	R31525	1.700
	Art. 15, comma 27 – Aziende private trasporto pubblico locale	D41532	4.000
	Art. 15, comma 30 – ATCL Associazione teatrale fra i Comuni del Lazio	G11532	990
	Art. 15, comma 31 – Campionati mondiali di volo a vela	G32511	300
	Art. 15, comma 32 – Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza	R45520	500
8/06	Fondo per i comuni per calamità naturali	E62514	500
9/06	Interventi per la formazione	F21523	5.000
	Incentivo alle imprese relativo al contratto di apprendistato	F21524	5.000
10/06	Art. 1, comma 49 – Fondazione Mondo Digitale	C16521	300
	Art. 1, comma 52 – Centro Cinematografia Ouarzazate	B21515	480
	Art. 1, comma 81 – Impiantistica sportiva	G32512	200
14/06	Agriturismo e turismo rurale	B11537	100
		B12535	1.000
19/06	Valorizzazione della Via Francigena	G24551	3.100
27/06	Art. 19, comma 10 – Programma straordinario di ammodernamento tecnologico per Aziende Sanitarie e Istituti di ricovero e cura	H22527	50.000
	Art. 22, comma 3 – Attività di farmacovigilanza	H13543	1.311
	Art. 24, comma 3 – Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie	H13544	10
	Art. 26, comma 7 – Opere di ristrutturazione per l'Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini	H22530	15.000
	Art. 40, comma 3 – Fondo per il sostegno al terzo settore	C11510	300
	Art. 42, comma 2 – Interventi per l'occupabilità	C22532	20.000
	Art. 46, comma 1 – Contributi per l'emergenza ab ai comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti	E62515	40.000


Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



LR	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2008
	Art. 54 – Edilizia sovvenzionata delle ATER	F62517	40.000
	Art. 55, comma 1 – Rete ferroviaria regionale	D44518	7.000
	Art. 56 – Mondiali Nuoto 2009	G31525	2.500
		G32514	4.000
	Art. 60 – Recupero e risanamento delle abitazioni dei centri storici minori del Lazio	E62516	40.000
	Art. 63, comma 6 – Risanamento idrogeologico	D32502	60.000
		D32503	15.000
	Art. 63, comma 7 – Programma dei rifiuti	E32514	25.000
	Art. 63, comma 8 – Valorizzazione delle risorse culturali per lo sviluppo	G24550	6.000
	Art. 64, comma 5 – Fondo per lo sviluppo economico e la competitività	C22530	40.000
	Art. 65, comma 4, lett. a) – Trasversale nord Orte-Civitavecchia	D12521	16.000
	Art. 65, comma 4, lett. b) – Trasversale nord Orte-Civitavecchia	D12522	7.000
	Art. 65, comma 4, lett. c) – Opere di adeguamento della via Salaria, tratto Passo Corese-Rieti	D12523	19.000
	Art. 65, comma 4, lett. d) – Opere di adeguamento della via Salaria, tratto Passo Corese-Rieti	D12524	7.250
	Art. 65, comma 4, lett. e) – Ampliamento e potenziamento dell'autostrada A24 e realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare alla A24	D12525	14.000
	Art. 65, comma 4, lett. f) – Ampliamento e potenziamento dell'autostrada A24 e realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare alla A24	D12526	6.000
	Art. 65, comma 6 – Mobilità sostenibile e accessibilità	D44516	40.000
		D44517	10.000
	Art. 65, comma 9 – Logistica del ciclo produttivo e dell'impresa	B22519	5.000
	Art. 70 – Percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale	F21525	20.000
	Art. 71 – Memoria storica sulla tragedia dell'olocausto	G11537	112
	Art. 72 – Interventi per i Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio colpiti da fenomeni di subsidenza	E46526	20.000
7/07	Diritti dei detenuti del Lazio	R45522	1.500
		R46505	1.500
10/07	Art. 30 – Commissioni provinciali per l'artigianato	B23503	1.050
	Art. 51 – Attività Artigiancredito	B23521	500
	Art. 80 – Interventi a favore dei comuni	B24519	1.000
15/07	Art. 21 – Contrasto dell'alcolismo	H41570	150
	Art. 22 – Interventi per l'occupazione	F31531	1.000
	Art. 26 - Smaltimento carcasse animali	B11539	700
	Art. 36 - Piani di edilizia scolastica	F16512	4.000
16/07	Fondo per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare	F31532	1.000

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Regione Lazio

ALLEG. alla DELIB. N. 987 lu
- 3 DIC. 2007,
DEL

ASSESSORATO AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PARTECIPAZIONE

L'Assessore

REGIONE LAZIO

Assessorato Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE FINANZIARIA E DI BILANCIO REGIONALE 2008



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2008

Aspetti generali

Il disegno di legge finanziaria regionale, a partire dalle linee programmatiche del Dpefr, ambisce a rafforzare uno sviluppo socio-economico attento alla questione ambientale e fortemente orientato alla ricerca e all'innovazione. Due questioni paradigmatiche come il pendolarismo e la casa sono state oggetto di significativi investimenti.

Tutto questo tenendo conto delle esigenze di copertura del disavanzo sanitario pregresso e della più generale tenuta dei conti.

Nel dettaglio, il disegno di legge finanziaria contiene oltre alla copertura del disavanzo sanitario di 310 mln, nuovi stanziamenti che rappresentano i punti di forza di questa finanziaria. Alcuni degli stanziamenti aggiuntivi trovano copertura nella riallocazione complessiva dei fondi effettuata da ciascun assessorato, altri rappresentano azioni qualificanti, fra cui i quindici milioni destinati ad interventi di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e ad azioni a sostegno delle persone anziane in difficoltà, l'incremento del 50% del sostegno ai buoni casa, la riduzione dei costi di abbonamento al trasporto pubblico locale per i giovani.

La copertura del disavanzo sanitario 2007 nonché la necessità di affrontare il disavanzo 2006, nelle more di una sua precisa identificazione, rende necessario limitare al 75 per cento l'impegnabilità dei fondi regionali nel suo complesso, fatti salvi gli interventi di natura inderogabile (sociale, sanità, trasporto pubblico locale, istruzione).

I nuovi impegni assunti in conto capitale sono consistenti. In questa finanziaria sono proposti finanziamenti destinati al pendolarismo (250 milioni), alla ricerca in ambito sanitario (30 milioni), alla tutela delle coste, del mare e allo sviluppo turistico del litorale laziale (66 milioni).

Nel complesso, gli indirizzi di politica economica proposti raggruppati all'interno di cinque assi portanti:

1. Bilancio sobrio e rigoroso attuato principalmente attraverso una condivisa costruzione delle priorità assessorato per assessorato nonché attraverso il limite imposto alla spesa. In questo quadro si inserisce anche la norma in materia di finanza etica e la moratoria dei derivati, con cui la regione ha inteso autoregolamentare l'accesso ai mercati finanziari, ispirandosi a criteri di prudenza e avversione al rischio;
2. Politiche per la coesione sociale che danno attuazione al principio della "Regione di tutti, nessuno escluso". Come preannunciato nel DPEFR 2008-2010, vi è un forte incremento dei fondi per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale con uno sguardo particolare alle persone anziane in difficoltà. Vi è, inoltre, la norma di riordino del sistema integrato dei servizi sociali e sanitari. Il welfare laziale ha bisogno di una nuova regolamentazione organica. La precedente legge regionale sui servizi sociali del



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

1996 è antecedente alla legge quadro nazionale (Legge 328/2000) e alla riforma del titolo V della Costituzione.

3. Politiche per l'ambiente finalizzate alla creazione di una "Regione Verde", dove la qualità dello sviluppo sia misurata innanzitutto dalla sua sostenibilità ambientale rispondendo così alla domanda di "ben vivere" che proviene dalla società. Vi è, quindi, un impegno ad investire in energie alternative coerentemente a quanto stabilito dal Protocollo di Kyoto, promuovendo l'adozione di strumenti d'intervento e monitoraggio diretti a ridurre le emissioni di gas clima alteranti nonché interventi per la tutela dell'ambiente costiero.
4. Politiche per lo sviluppo economico che, attraverso la promozione della ricerca e l'innovazione, pongano le fondamenta per una "Regione della Conoscenza". Ricerca ed innovazione sono i cardini di una serie di provvedimenti normativi che puntano ad uno sviluppo economico di qualità. Inoltre sono previsti interventi per lo sviluppo del litorale costiero.
5. Politiche per una mobilità sostenibile che, in una "Regione che si muove" mirino a disegnare un Sistema integrato di mobilità capace di soddisfare la domanda di trasporto, elevando il livello di servizio e comfort, trasferendo quote crescenti di mobilità dal mezzo privato al mezzo pubblico e dal mezzo individuale al mezzo collettivo. In particolare si punta a rafforzare gli interventi sul pendolarismo rafforzando la cura del fero a partire dalla Roma-Latina-Fondi.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

6.

Illustrazione di dettaglio dei provvedimenti

Titolo I - Disposizioni per il controllo e la razionalizzazione della spesa

Art. 1

Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario

Analogamente a quanto previsto nella finanziaria 2007, anche quest'anno la copertura potenziale a mutuo è pari ~~3,8~~ **3,8** mlrd di euro per interventi finalizzati agli investimenti.

Art. 2

Rifinanziamento di leggi regionali

L'articolo autorizza il rifinanziamento delle leggi di cui all'allegato quadro "A".

Art. 3

Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata

L'articolo prevede che alle determine di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e del loro accertamento da parte della Regione. Il pagamento di tali fondi inoltre è subordinato all'avvenuto incasso dei fondi stessi, fatti salvi i programmi comunitari e specifiche deroghe stabilite con Delibera della Giunta regionale in relazione a motivate esigenze di necessità ed urgenza.

Art. 4

Interventi a sostegno di una finanza etica.

L'articolo pone le fondamenta per una finanza che si coniughi con i diritti fondamentali, con lo sviluppo umano, con la coesione sociale e comunitaria. In particolare si vuole assicurare la massima trasparenza nelle operazioni finanziarie selezionando operatori che in via preferenziale rispondano a profili di responsabilità sociale e ambientale.

Art. 5



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Modifiche all'articolo 5 della l.r. n. 28/2006, relativo all'uso di strumenti finanziari derivati

L'art. 5 della L.R. n. 28/2006 stabilisce la possibilità per la Giunta regionale di provvedere alla ristrutturazione del debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso l'uso di strumenti derivati.

Con l'art. 4, viene sancita una sospensione all'utilizzo di tale strumento finanziario fino a nuova determinazione del Consiglio Regionale. In generale, si rileva un'asimmetria tra la finanza degli enti territoriali che, in attesa del federalismo fiscale, è in gran parte costituita da trasferimenti statali e l'estrema libertà di movimento a questi consentita sui mercati finanziari. Appare quindi necessaria una pausa di riflessione per ripensare le forme più adeguate di finanziamento degli investimenti, ispirate dalla necessaria prudenza ed avversione al rischio evitando di posticipare agli esercizi finanziari futuri il peso di impegni assunti nel presente

Art. 6

Limiti agli impegni di spesa

Nel comma 1, vengono definite le tipologie di spesa per le quali non è previsto alcun limite di impegnabilità: si tratta di spese di natura obbligatoria, in quanto legate a diritti soggettivi e perciò sottratte a qualsiasi potere discrezionale dell'Esecutivo, o di natura vincolata, in quanto previste da norme positive.

Nel comma 2, si rinvia ad un decreto del Presidente della Regione per definire le spese vincolate non soggette a limite di impegnabilità. A tale elenco previsto dal decreto presidenziale non appartengono le spese obbligatorie, la cui esplicitazione è già prevista negli elenchi allegati al bilancio.

Nel comma 3, viene stabilito come limite di impegno per le altre spese il 75% dello stanziamento annuo. Si ripropone in sostanza la regola già attuata nel 2007 che blocca gli stanziamenti.

Con il comma 4, viene attribuita alla Giunta regionale la facoltà di derogare dal limite di impegno del 75% fissato nel comma 3.

Art. 7

Copertura disavanzo sanitario

L'art. 7 concerne la copertura del disavanzo sanitario regionale generato nell'anno 2007 attraverso un apposito capitolo del bilancio 2008, pari a 310 milioni di euro.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario delle regioni è stato definito nella Legge Finanziaria nazionale 2005 (Legge 311/2004), nella quale vengono definiti i provvedimenti da adottare in caso di squilibrio dei conti sanitari regionali. La norma è stata già applicata nel 2006 per la mancata copertura del disavanzo 2005 ed ha determinato l'incremento al massimo livello delle addizionali regionali (Irpef e Irap). Nel 2007, è stata data copertura al disavanzo relativo al 2006 e lo stesso dovrà essere fatto nel 2008 per il disavanzo del 2007. Tale squilibrio deriva dall'attuazione parziale degli obiettivi previsti dal piano di rientro.

Art. 8

Modifiche all' art. 17 della L.R. n. 25/2001, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche

L'art. 8 introduce delle modifiche alla L.R. 25/2001, la quale precisa le norme relative al Bilancio e alla programmazione regionale. Le correzioni riguardano il comma 9 della L.R. 25/2001, comma nel quale viene definita la formazione, l'esame e l'approvazione del bilancio annuale di previsione regionale.

Nel dettaglio, ai punti a) e b) del comma 1, viene introdotta la classificazione dei capitoli di entrata e di spesa esclusivamente in base all'assessorato di competenza.

Nel punto c) del comma 1, viene esplicitata la definizione di un documento tecnico da allegare al bilancio in cui sono rappresentati le unità previsionali di base e i corrispondenti capitoli.

Questa norma rappresenta un ulteriore tassello del percorso di razionalizzazione del bilancio regionale anche perché si prevede in tale norma che la giunta regionale approvi e trasmetta alla commissione consiliare competente una relazione sui flussi di cassa regionali nonché degli enti e delle agenzie da essa dipendenti.

Art. 9

Banca dati dei bilanci comunali

Uno sviluppo economico e sociale equilibrato che coinvolge l'intero territorio laziale rappresenta uno degli obiettivi primari dell'amministrazione regionale.

La conoscenza del territorio, dei livelli di ricchezza e della loro distribuzione, ma anche lo studio delle politiche di finanza pubblica messe in atto dagli attori locali (regione, province e comuni) costituiscono una base informativa indispensabile affinché il decisore politico regionale possa calibrare gli interventi di politica economica secondo la tipologia e le caratteristiche dell'area interessata.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

I commi 2 e 3 individuano come elemento centrale per lo studio, la comprensione e l'indirizzo dello sviluppo territoriale una maggiore cooperazione tra le istituzioni locali e, a tal fine, propongono l'avvio di una collaborazione tra Regione Lazio, IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) e ARAL (Associazione Regionale delle Autonomie Locali del Lazio): la base della collaborazione è costituita dall'applicazione del progetto FI.LO. (Finanza Locale) che prevede la costituzione di una banca dati dei bilanci comunali e la definizione di un modello statistico per individuare il PIL comunale.

Nel comma 3, si propone l'integrazione del progetto FI.LO. con il progetto avviato nel corso del 2007 in convenzione con l'università La Sapienza – Dipartimento di Economia Pubblica e relativo all'analisi della situazione e delle prospettive della finanza pubblica nella Regione Lazio.

La realizzazione del progetto FI.LO. e la sua integrazione (comma 5) con il progetto relativo al Dipartimento di Economia Pubblica dell'Università La Sapienza è realizzato dall'assessorato al bilancio, di concerto con l'Assessorato agli Affari Istituzionali e con il supposto di Sviluppo Lazio S.p.A..

Art. 10

Valorizzazione del patrimonio immobiliare

L'articolo intende promuovere la valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso procedure stringenti e efficaci. L'obiettivo primario è quello di censire il proprio patrimonio per poi adottare le più opportune decisioni. La situazione finanziaria regionale richiede un impegno forte anche in questa direzione al fine di giungere alla redazione di un piano di valorizzazione dello stesso.

Art. 11

Norme relative alle aziende integrate ospedaliero-universitarie

L'obiettivo dell'articolo è quello di integrare le attività ospedaliere, di didattica e quelle di ricerca delle Università la Sapienza e Tor Vergata in modo efficace. È previsto che sia stipulato un nuovo protocollo di intesa per la disciplina dell'attività assistenziale necessaria per i compiti istituzionali delle università.

Art. 12

Disposizioni in materia di decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie, degli IRCCS e dei policlinici universitari.

Norme stringenti vengono ridefinite per la possibile decadenza dall'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie, degli IRCCS e dei policlinici universitari. Si tratta di ipotesi di decadenza

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



legate alla mancata ottemperanza agli adempimenti previsti tra l'altro dal Piano di Rientro. La decadenza è decisa dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta trascorsi 60 giorni dalla contestazione degli addebiti senza che il direttore vi abbia provveduto. In tal modo si dà garanzia di attuazione al Piano di rientro.

TITOLO II – Disposizioni in materia di Coesione Sociale e contrasto alla povertà

Art. 13

Norma in materia di equo accesso ai servizi e prestazioni con tariffazione differenziata

La Regione, al fine di improntare a criteri di maggiore equità l'accesso ai servizi e alle prestazioni rese dagli organismi pubblici, adotta con il comma 1 l'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) come criterio unificato di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

L'ISEE è un numero che rappresenta in modo sintetico la situazione economica di un nucleo familiare ed è calcolato considerando il reddito del nucleo familiare, il patrimonio posseduto (case, terreni, azioni, titoli, ecc.), la composizione della famiglia (il carico familiare), ed eventuali situazioni di difficoltà o di disagio (portatori di handicap, ecc.). Il calcolo dell'ISEE viene effettuato utilizzando una dichiarazione sostitutiva unica.

Il comma 2 stabilisce che l'ISEE dovrà essere adottato anche dai comuni e dagli altri enti pubblici territoriali, quando quest'ultimi saranno enti erogatori di fondi regionali, per selezionare i beneficiari finali dei provvedimenti.

Il comma 3 impone che l'adozione di un ISEE particolare o l'esclusione dell'adozione dell'ISEE stesso debba essere adeguatamente motivata nei provvedimenti regionali o degli enti territoriali erogatori di fondi regionali.

La norma ha un evidente carattere redistributivo e, in un Paese in cui il reddito dichiarato spesso diverge significativamente da quello effettivo, assume anche un valore equitativo. Si limita in tal modo che categorie sociali caratterizzate da forte evasione fiscale possano usufruire anche di servizi (come ad esempio l'esenzione dal ticket) destinati alle fasce più deboli della popolazione.

Art. 14



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

[Signature] 8

Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali

L'articolo stabilisce che entro 120 giorni dovrà essere presentata una proposta organica di riordino della normativa in materia di servizi sociali. Vengono elencati gli obiettivi a cui la nuova legge quadro dovrà ispirarsi.

Art. 15

Interventi finalizzati alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale ed azioni a sostegno delle persone anziane in difficoltà

Il presente articolo ribadisce l'impegno della Regione a perseguire la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, riconoscendo a determinati soggetti appartenenti a categorie svantaggiate la possibilità di accedere in via prioritaria ai servizi sociali, assistenziali e sanitari.

Uno sguardo particolare viene rivolto agli anziani in difficoltà prevedendo interventi strutturati.

Art. 16

Fondo per gli interventi volti ad affrontare i bisogni formativi e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Con tale Fondo la Regione intende garantire e sostenere l'attivazione di interventi per promuovere ed avviare nuovi progetti e per sostenere quelli già avviati nell'ambito delle politiche a favore della disabilità. A tale scopo è istituito un capitolo con uno stanziamento per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010.

Art. 17

Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n.15 "promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale" e successive modifiche.

L'articolo intende rafforzare le azioni regionali di contrasto alla illegalità nel segno di una più efficace azione di coesione sociale. Il comma c) prevede che tra gli obiettivi prioritari vi è quello della ristrutturazione dei beni confiscati alle mafie. Si tratta di una norma dall'alto valore sociale e simbolico. I beneficiari di tali finanziamenti saranno prioritariamente i comuni. Un Piano ad hoc definirà il quadro dei finanziamenti.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

9

Art. 18

Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 28 dicembre 2006, n.27, relativo alle Misure a sostegno dei giovani

L'articolo prevede uno sconto del 10% sugli abbonamenti mensili e annuali dei giovani al trasporto pubblico locale.

Art. 19

Interventi a favore delle pari opportunità

L'articolo prevede che, in occasione del centenario della giornata dedicata alle donne, sarà promossa una campagna di sensibilizzazione rivolta alle donne laziali e alla tutela dei loro inalienabili diritti.

Art. 20

Misure per lo sviluppo di una rete territoriale di servizi in favore di persone non vedenti e pluriminorate

L'articolo punta a promuovere una migliore qualità della vita di persone con handicap grav, in particolare non vedenti, e a favorirne la loro inclusione sociale.

Art. 21

Sostegno al processo di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Con il presente articolo, la Regione si impegna a sostenere il processo di riforma delle IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) operanti nel territorio regionale, attraverso l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio. La riforma parte dal nuovo impianto normativo nazionale, fondato sul principio costituzionale che l'assistenza è diritto del cittadino a fruire dei servizi sociali aventi un determinato standard qualitativo, nel rispetto dei parametri di accesso fissati dalle singole autorità competenti.

Art. 22

Misure per la stabilizzazione occupazionale

Con il presente articolo si vuole procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 1 gennaio 2007, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme legislative. Le procedure prevedono l'espletamento di prove selettive. Il comma 2



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

equipara l'attività prestata nei cantieri scuola e lavoro all'esperienza lavorativa maturata dal personale con contratto a tempo determinato.

TITOLO III – Disposizioni in materia di lotta ai cambiamenti climatici e tutela del paesaggio

Art. 23

Iniziativa per l'attuazione del Protocollo di Kyoto. Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 15, concernente "Disposizioni per favorire l'impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici", e alla legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34, concernente "Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive"

Il 16 febbraio 2005 è entrato in vigore il Protocollo di Kyoto e i paesi industrializzati firmatari del trattato si sono impegnati a ridurre le emissioni dei gas che alterano il clima del pianeta. All'Italia, spetta il compito di ridurre le sue emissioni del 6,5%.

Il comma 1 ribadisce l'impegno della Regione di contribuire al rispetto degli obiettivi fissati dal predetto Protocollo attraverso l'adozione di specifiche iniziative e di atti programmatici. In tal senso, i commi 2, 3 e 4 istituiscono nuovi strumenti funzionali alla riduzione dell'emissione di gas clima alteranti, quali: la Cabina interassessorile per l'attuazione del Protocollo di Kyoto; l'inventario regionale delle sorgenti di emissioni di gas a effetto serra; il registro regionale per la riduzione volontaria delle emissioni di gas a effetto serra; lo Sportello Kyoto per il supporto per gli enti pubblici e per il sistema produttivo regionale nell'applicazione delle politiche di riduzione e di risparmio energetico.

Lo Sportello Kyoto, che avrà a disposizione i dati dell'inventario regionale delle sorgenti di emissione dei gas serra, amplierà nel 2008 il suo raggio d'azione, come anche la Cabina di Regia interassessorile per l'attuazione del Protocollo di Kyoto che sarà utilizzata per valutare, anche alla luce della già citata programmazione 2007-2013, le strategie nel campo dello sviluppo sostenibile della Regione.

Il comma 5, attraverso una deregolamentazione del settore, promuove l'iniziativa privata relativa all'installazione di pannelli solari termici e di pompe di calore, che rispettano determinate caratteristiche tecniche, destinati alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati.

I commi 6, 7 e 8 prevedono interventi specifici volti a favorire il risparmio energetico. Nello specifico, il comma 6 stabilisce l'uso esclusivo dal 1° gennaio 2010 di lampade ad alta efficienza negli edifici regionali e degli enti locali nonché presso i loro enti dipendenti con l'obiettivo di diminuire in modo sostanziale il consumo energetico. Il comma 7 stabilisce che i comuni del Lazio dovranno prevedere specifiche disposizioni per realizzare su edifici, pubblici e privati, di nuova



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia: l'installazione ed impiego di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria; la realizzazione di sistemi di recupero delle acque piovane e delle acque grigie e riutilizzo delle stesse per gli scarichi dei water, l'utilizzo di cassette d'acqua per water con scarichi differenziati; ecc. entro il 20 aprile 2008. Il comma 8 stabilisce che i comuni che adempiranno agli obblighi previsti dal precedente comma avranno un titolo preferenziale nell'assegnazione dei fondi del POR Competitività 2007-2013 destinati alla promozione delle energie rinnovabile e dell'efficienza energetica.

Art. 24

Documento per la sostenibilità Ambientale della programmazione economica

Esso prevede, in sintonia a quanto previsto a livello sovra-nazionale, un Documento per la sostenibilità Ambientale della programmazione economica utile a rileggere i propri atti programmatori di bilancio in termini di impatto ambientale.

Art. 25

Modifiche alla legge regionale del 3 agosto 2001, n. 18 in materia di inquinamento acustico

Si interviene con maggiore intensità contro l'inquinamento acustico prevedendo 500 mila euro per gli interventi in conto capitale. L'articolo razionalizza e modifica la legge del 2001.

Art. 26

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n.24 concernente "Pianificazione paesistica e tutela dei beni delle aree sottoposte a vincolo paesistico" e successive modifiche.

L'articolo modifica la legge del 1998 ridefinendo le prescrizioni di inedificabilità.

TITOLO IV – Disposizioni in materia di Ricerca, Innovazione, Sviluppo Socio-Economico

Art. 27

Interventi per favorire l'associazionismo tra comuni – Modifiche alle leggi regionali 14/1999, 30/1996 e successive modificazioni

Nell'art. 12 della L.R. 14/1999 e nell'artt. 6, 7 e 8 della L.R. 30/1996, la Regione definiva uno schema di programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni.

L'art. 19 apporta modifiche sostanziali alla normativa in materia di associazionismo tra comuni, abrogando completamente l'art. 12 della L.R. 14/1999 nonché gli artt. 6, 7 e 8 della L.R. 30/1996 (comma 3).



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

In sostanza, si passa da una normativa regionale che prevedeva incentivi finanziari a favore di quei comuni che decidevano di unirsi o fondersi con altri, ad una normativa, comma 1, più specifica e maggiormente interessata alla gestione associata dei servizi, con particolare riguardo alla gestione dei servizi catastali.

Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi vengono definiti dalla Giunta regionale con apposita delibera (comma 2).

Infine, per l'attuazione dell'articolo, viene istituito un capitolo di spesa per il solo anno 2008 di un milione di euro (comma 5).

Art.28

Fondo di spesa corrente per assistenza alla progettazione all'interno del settimo programma quadro della ricerca europea 2007-2013 e di altri rilevanti programmi di ricerca a livello internazionale)

Il "triangolo della conoscenza: ricerca, istruzione e innovazione" è un obiettivo da tenere in considerazione.

Il settimo Programma quadro (7° PQ) riunisce tutte le iniziative dell'UE collegate alla ricerca che hanno un ruolo fondamentale per raggiungere gli obiettivi di crescita, competitività e occupazione, assieme ad un nuovo Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), a programmi di istruzione e formazione, ai Fondi strutturali e ai Fondi di coesione per la convergenza regionale e la competitività.

I vasti obiettivi del 7° PQ sono stati raggruppati in quattro categorie: Cooperazione, Idee, Persone e Capacità. Per ogni tipo di obiettivo c'è un programma specifico che corrisponde alle aree principali della politica di ricerca dell'UE. Tutti i programmi specifici lavorano assieme per promuovere e incoraggiare la creazione di poli europei di eccellenza (scientifica).

La partecipazione delle imprese, delle università, dei centri di ricerca e di tutti i potenziali beneficiari al 7° PQ della ricerca rappresenta un obiettivo primario per il sistema economico laziale: il comma 1, istituisce a tal fine un fondo per l'assistenza alla progettazione all'interno del 7° PQ e, comma 2, stanziava un milione di euro per ciascuna annualità 2008-2010.

Le modalità della gestione del fondo è definita, comma 3, attraverso una deliberazione della Giunta regionale; la platea dei beneficiari, comma 4, è costituita da tutti i potenziali beneficiari dei programmi di ricerca europei ed internazionali (imprese, università, organismi di ricerca) mentre l'ammissione al finanziamento, comma 5, riguarda diverse fasi della progettazione, da quella preliminare a quella esecutiva.

Art. 29



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Fondo di dotazione per la Filas S.p.a di cui alla legge regionale 10 febbraio 1995, n.4

Il comma 1 istituisce il Fondo di dotazione Filas. Esso è diretto a rafforzare il sistema produttivo e imprenditoriale del Lazio, prioritariamente negli ambiti delle imprese innovative.

Art. 30

Sostituzione dell'articolo 67 della legge regionale 28 dicembre 2006, n.27, concernente: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007"

Viene istituito un Fondo rotativo per le PMI la cui gestione è affidata a Sviluppo Lazio.

Art. 31

Modifiche all'articolo 68 della legge regionale 28 dicembre 2006, n.27 "legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007"

Viene ridefinito il Fondo unico per lo sviluppo delle attività produttive costituito dall'insieme delle risorse regionali, nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle attività produttive.

Art. 32

Interventi in materia di mobilità integrata e sostenibile

Il comma 1 definisce l'impegno della Regione a promuovere un programma di interventi specifici volti a risolvere il problema del pendolarismo nell'ambito del più ampio disegno di realizzare una mobilità integrata e sostenibile, così come stabilito dall'art. 65 della L.R. 27/2006. Nella Regione Lazio, esiste un forte fenomeno di pendolarismo scolastico e lavorativo che vede Roma il principale centro di attrazione. La struttura del trasporto pubblico, non riuscendo a soddisfare pienamente la domanda di spostamento delle persone che si muovono per motivi di studio o lavoro nel territorio regionale, fa sì che molti veicoli si riversino ogni giorno sulle strade, congestionando il traffico e contribuendo ad alti livelli d'inquinamento. Per questa ragione, si vuole definire un Sistema integrato di mobilità sostenibile in grado di soddisfare la domanda di trasporto, garantendo al tempo stesso un livello di servizio e "comfort" che permetta di trasferire quote crescenti di mobilità dal mezzo privato al mezzo pubblico e dal mezzo individuale al mezzo collettivo. In particolare si punta a rafforzare gli interventi sul pendolarismo rafforzando la cura del fero a partire dalla Roma-Latina-Fondi.

Art.33

Promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Martelli

Il comma 1 istituisce un capitolo destinato a finanziare nel 2008 un programma regionale unitario delle manifestazioni legate a tradizioni storiche, religiose e popolari i cui beneficiari potranno essere i Comuni e le Pro Loco.

Lo stanziamento complessivo ammonta a 5 milioni di euro e il finanziamento è attribuito su proposta dell'assessore competente in materia di turismo nel limite massimo di 25 mila euro. Con questa disposizione si riconducono ad un disegno organico i contributi regionali alle manifestazioni tradizionali, importanti per valorizzare le radici culturali espresse dai territori.

Art. 34

Fondo per la ricerca e lo sviluppo sperimentale in ambito sanitario

Con tale Fondo la Regione intende partecipare al cofinanziamento di infrastrutture di ricerca in ambito sanitario e di interventi per l'innovazione tecnologica sempre in ambito medico. In tal modo si vuole incidere su un ambito che ha una rilevanza enorme per la salute delle persone.

Il comma 4 definisce la dotazione finanziaria del Fondo pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Per dare un segnale positivo della Regione Lazio a favore dei progetti di grande rilievo regionale, in particolare nei settori legati alle bioscienze ed alle innovazioni in campo sanitario, si prevede l'attivazione del Fondo per il sostegno alla ricerca ed allo sviluppo sperimentale in campo sanitario che sarà destinato al potenziamento di infrastrutture innovative di diagnosi e cura, il cofinanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale degli IRCSS e di altri Istituti pubblici e privati coinvolti nel settore della ricerca sanitaria.

Il Fondo, ove esista compatibilità, potrà contribuire al cofinanziamento degli interventi previsti all'interno del costituendo Distretto Tecnologico delle Bioscienze.

Art. 35

Opere pubbliche derivate da processi di partecipazione

Fin dall'insediamento del nuovo governo regionale, la Regione Lazio ha avviato un percorso di Economia Partecipata, che costituisce un obiettivo fondamentale dell'Assessorato al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione per sperimentare forme innovative di democrazia. Questa esperienza rappresenta una delle prime pratiche di bilancio partecipato a dimensione sovralocale avviate in Italia. Uno dei primi atti approvati nella legge finanziaria 2006, la prima del nuovo governo regionale, è stato proprio quello di introdurre una variazione sull'iter di formazione alla legge sul Bilancio permettendo la possibilità di avviare un processo partecipato sui più importanti documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio della Regione.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Con il presente articolo, la Regione vuole estendere il processo di partecipazione anche alla selezione delle opere pubbliche che verranno cofinanziate da fondi regionali nel triennio 2008-2010, coinvolgendo in tal modo anche i corpi intermedi delle diverse realtà sociali presenti sul territorio laziale (associazionismo, sindacati, associazioni di categoria, comitati, reti, ecc.) fino ad arrivare ai singoli cittadini.

La norma stanZIA 5 milioni di euro per ciascuna annualità del periodo 2008-2010, di cui il 20% destinato a comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, e lo stanziamento non può superare i 300 mila euro per ciascun ente locale proponente, di cui il 10% destinabile alla copertura degli oneri relativi al processo di partecipazione.

Art. 36

Azioni per lo sviluppo economico degli enti locali

Lo sviluppo economico degli enti locali e la partecipazione dei cittadini alla definizione delle azioni ad esso rivolte costituiscono un elemento caratterizzante dell'attività dell'attuale amministrazione regionale: a tale proposito, basti pensare che nel corso degli ultimi 2 anni il processo partecipativo legato al Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale (DPEFR) ha coinvolto ben 114 comuni del Lazio.

L'art. 25, comma 1, prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro per ogni annualità del triennio 2008-2010 con lo scopo di favorire la realizzazione di azioni di sviluppo economico promosse dagli enti locali: il 20% di questo stanziamento è destinato in via esclusiva ai comuni di piccole dimensioni (fino a 5.000 abitanti).

Il comma 2 definisce in 300.000 euro il limite di cofinanziamento regionale per ciascun ente locale; inoltre, il 10% di tale cofinanziamento è destinabile alla copertura degli oneri legati al processo di partecipazione.

L'accesso al fondo, così come le linee guida del processo di partecipazione, comma 3, sono emanate dalla Giunta regionale su proposta dell'assessorato Affari Costituzionali di concerto con l'assessorato al Bilancio.

Art. 37

Realizzazione dell'iniziativa Festival del pensiero scientifico

Si tratta di una importante iniziativa culturale in materia di educazione e divulgazione scientifica.

TITOLO V

Disposizioni per la riqualificazione ambientale, lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Art.38

Interventi regionali in difesa delle coste e dello sviluppo sostenibile degli ecosistemi marini

La Regione persegue l'obiettivo di proteggere le coste e gli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine, tutelare e ricostituire gli ambienti dunari litoranei e degli habitat costieri, nonché la ricostituzione degli arenili. Al tal fine, il comma 1 dà facoltà alla Giunta regionale di adottare un programma straordinario per la realizzazione di opere di difesa delle coste volte a proteggere gli abitati, contenere i processi erosivi e ricostituire le spiagge anche attraverso ripascimenti artificiali, rinaturalizzare la fascia costiera, tutelare e ricostituire la duna litoranea. Particolare rilievo assumerà nel corso del 2008 l'attuazione di un Programma straordinario per la difesa del litorale che darà attuazione al parco-progetti relativo agli interventi di difesa della costa utilizzando soprattutto le tecniche più compatibili con l'ambiente costiero e soprattutto il ripascimento morbido degli arenili accoppiato alle difese foranee, la protezione delle falesie, ed altre opere che sono finalizzate non solo alla conservazione e recupero della linea di costa, ma anche alla rimozione delle condizioni di pericolo per la fruibilità delle aree di intervento.

Per un migliore coordinamento dell'attività di programmazione, pianificazione e monitoraggio dei fenomeni di erosione che interessano l'ambito costiero laziale, nonché delle attività volte alla conoscenza dello stato di conservazione degli habitat marino-costieri, si prevede la riorganizzazione dell'Osservatorio del litorale e l'implementazione delle sue attività, in coordinamento con le altre attività di monitoraggio della Regione.

Il comma 2 istituisce il Fondo regionale per lo sviluppo sostenibile degli ecosistemi marini per fronteggiare le problematiche sociali, economiche ed ambientali derivanti dallo sfruttamento delle risorse marine.

Art. 39

Fondo di dotazione per la società per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale- Litorale S.p.A. – di cui all'articolo 49 della legge regionale 16 febbraio 2000

La Litorale S.p.A. è stata istituita nel 2000 con Legge Regionale (art. 49 della L.R. 12/2000) quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale per il rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi di sviluppo nei comuni costieri delle province di Roma, Viterbo e Latina, per i quali il mare rappresenta una delle componenti fondamentali delle attività economiche della crescita sociale. Litorale S.p.A. svolge attività di supporto tecnico alla Regione Lazio quali l'assistenza tecnica alla realizzazione dei progetti e all'erogazione di finanziamenti ad enti pubblici e privati.

Nel comma 1 dell'art. 22, viene fissata la data del 31 ottobre come quella entro la quale approvare il piano delle attività dell'anno seguente; tuttavia, al 31 ottobre tale data viene posticipata, solo per l'annualità 2008, al 31 marzo dello stesso anno.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Nel comma 3, è previsto uno stanziamento pari a 1,5 milioni di euro per il funzionamento della società Litorale.

La gestione del piano delle attività della società Litorale viene definito dall'assessorato competente attraverso un'apposita convenzione con la società stessa (comma 4).

Nel comma 5, viene individuato il capitolo di spesa C22511 come quello su cui vengono iscritte le risorse destinate alla chiusura del programma integrato di interventi per lo sviluppo del Lazio approvato con Delibera del Consiglio regionale del 31/07/2003.

Art. 40

Fondo straordinario per sostenere lo sviluppo economico del litorale laziale. Norma transitoria per completare l'attuazione del programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale laziale.

L'articolo stanziava 10 milioni di euro per le annualità 2008, 2009 e 2010 per la costituzione del fondo straordinario per sostenere lo sviluppo economico del litorale laziale e, quindi, dei 24 comuni che si affacciano sulla costa laziale. Gli interventi previsti in questi comuni, comma 2, vanno dalla riqualificazione del lungomare allo sviluppo dell'attrazione turistica, dalla riqualificazione dei contesti urbani al ripristino ambientale dei siti degradati.

Nel comma 3, la Regione individua per la gestione del fondo suddetto la società Litorale S.p.A..

TITOLO VI – Disposizioni varie

Gli articoli 41-56 intervengono a rettifica di norme precedenti e permettono il regolare svolgimento delle funzioni amministrative nei vari settori.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

MANOVRA DI BILANCIO 2008 - 2010			
	2008	2009	2010
PARTE CORRENTE			
Maggiori spese correnti			
Copertura disavanzo sanitario 2007	310		
Copertura disavanzo sanitario 2006	200		
Piano di lotta alla povertà ed esclusione sociale	15	15	15
Sostegno al processo di riforma delle IPAB	1		
Assistenza alla progettazione	1	1	1
Associazionismo tra i comuni	1		
Promozione manifestazioni tradizionali	5		
Spese funzionamento società litorale e Filas	3		
Promozione sicurezza	5	5	5
Altri interventi in bilancio regionale (istruzione e cultura)	15	15	15
Maggiori oneri finanziari	42	42	42
1 Totale	598	78	78
Minori spese correnti			
2 Limite agli impegni di spesa	90	90	90
Maggiori entrate correnti			
Accertamento straordinario IRAP manovra 2001	510	0	0
3 Totale	510	0	0
4 Saldo corrente programmatico (3+2-1)	2	12	12
PARTE CAPITALE			
Anticipazione fondi FAS per interventi pendolarismo	100	100	50
Fondo ricerca sviluppo ambito sanitario	10	10	10
Interventi ricostruzione costa laziale	11	11	11
Sviluppo sostenibile ecosistemi marini	1	1	1
Sviluppo economico litorale laziale	10	10	10
Opere progettate con processi partecipativi	5	5	5
Azioni di sviluppo economico degli enti locali con processi di partecipazione	5	5	5
Sistema integrato di sicurezza regionale	5	5	5
5 Totale interventi di parte capitale	147	147	97
6 Rimodulazione interventi di parte capitale	-218	-220	-220
4 Saldo in conto capitale programmatico (6-5)	-71	-73	-123



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Mig. Micini